

TORNATA DEL 27 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Convalidamento dell'elezione del collegio di Domodossola* — *Annunzio d'interpellanze del deputato Brofferio relative alla legge sul matrimonio civile e sopra una notificazione dei vescovi* — *Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione centrale* — *Aggiunta della Commissione all'articolo 4* — *Approvazione degli articoli 4 e 5* — *Invio dell'articolo 6 alla Commissione* — *Emendamento del deputato Chiarle all'articolo 7* — *Opposizione del deputato Farina Paolo, relatore, e del commissario regio Di Santa Rosa* — *Approvazione dell'articolo* — *Obbiezioni del deputato Galvagno sull'articolo 8, e risposte del relatore e del ministro delle finanze* — *Osservazioni dei deputati Pallieri, Quaglia e Valerio* — *Rinvio alla Commissione degli articoli 8 e 9* — *Approvazione degli articoli 10, 11 e 12* — *Obbiezioni del deputato Petitti sull'articolo 13* — *Spiegazioni del commissario regio e del ministro delle finanze* — *Osservazioni del deputato Valerio* — *Approvazione degli articoli 13, 14 e 15* — *Emendamenti dei deputati De Viry, Valerio, Pescatore e Garelli all'articolo 16* — *Osservazioni del ministro delle finanze, del relatore, del commissario regio e del deputato Cavour Gustavo* — *Approvazione dell'emendamento Garelli, e rinvio alla Commissione dell'articolo.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di una petizione ultimamente presentata:

5017. Mastri di posta ed impresari di vetture pubbliche, rappresentando l'ognor crescente deterioramento delle strade reali e provinciali, e di quelle in ispecie che tendono a Genova, e che circondano Torino, per cui occorrono giornalmente prolungatissimi ritardi negli arrivi delle vetture, disordini e danni con gravi loro dispendi, si rivolgono alla Camera affinché provvegga che immediatamente si vada al riparo delle medesime prima che il male non divenga al tutto irrimediabile.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il signor direttore generale delle regie poste comunica una sua proposta, con che sarebbero suggeriti nuovi mezzi tendenti a facilitare il servizio dell'impostazione delle lettere ai signori deputati. Si distribuirà questa comunicazione negli uffici, e nello stesso tempo l'ufficio della Presidenza avviserà al modo di mandare ad esecuzione i mezzi che il signor direttore delle poste propone.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

CAVALLINI, relatore, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione dell'ingegnere Giovanni Belli a deputato del collegio di Domodossola.

(La Camera approva.)

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA SULLA LEGGE DEL MATRIMONIO CIVILE E SOPRA UNA NOTIFICANZA DEI VESCOVI.

BROFFERIO. Annunzio al Ministero, e per esso al signor presidente del Consiglio, che intendo di fare un'interpellanza sulla legge del matrimonio e sull'ultima notificazione dei vescovi. Prego il signor presidente del Consiglio a dire qual giorno sceglierebbe per rispondermi.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Se fosse presente il mio collega il guardasigilli, il Ministero accetterebbe immediatamente per oggi stesso l'interpellanza del deputato Brofferio. Ognuno però comprenderà come la natura di tale interpellanza renda necessaria la sua presenza. Si potrebbe quindi fissare per essa il giorno di domani.

BROFFERIO. E sia domani.

PRESIDENTE. Sarà portata all'ordine del giorno.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato.

La discussione era rimasta all'articolo 4 del progetto della Commissione. Intorno al secondo paragrafo di esso si erano proposti due emendamenti. Si era poi rimandato l'articolo alla Commissione affinché ne coordinasse un altro. Prego quindi il relatore della Commissione a riferire il risultato delle sue operazioni.

FARINA PAOLO, relatore. La Commissione essendosi

riunita, e avendo preso in considerazione le gravi osservazioni che si erano affacciate relativamente al disposto dell'alinea dell'articolo 4, lasciando intatta la prima parte di questo alinea, ne aggiungerebbe, d'accordo col Ministero, due altre, le quali considerano il caso in cui al cominciare dei dieci mesi, epoca in cui si dovrebbero presentare i bilanci al Parlamento, questo si trovasse prorogato o disciolto. Nel primo caso dà le seguenti disposizioni:

« Nel caso che all'epoca sovraindicata (cioè nei dieci mesi precedenti l'attivazione del bilancio), il Parlamento si trovasse prorogato, i bilanci si dovranno stampare e distribuire ai membri del medesimo. »

Come vede la Camera, in questo caso il ritardo che vi sarebbe nel portare in discussione i bilanci, sarebbe utilizzato in parte nella stampa dei bilanci medesimi, ed in parte nello studio che ciascun membro del Parlamento potrebbe fare sul tenore dei medesimi. Un'ulteriore aggiunta poi contemplerebbe il caso di dissoluzione, ed è la seguente:

« Nel caso poi che la Camera dei deputati fosse disciolta, i bilanci saranno pure stampati e pubblicati, e verranno presentati al Parlamento nei quindici giorni successivi alla riconvocazione del medesimo. »

Anche in questo caso non vi sarebbe perdita di tempo perchè i bilanci sarebbero stampati, e, dopo la riapertura del Parlamento, sarebbero sottoposti a' suoi studi ed alle sue deliberazioni.

Con ciò crede la Commissione di avere adempiuto all'ulteriore mandato, che le era stato affidato, e di avere superato le difficoltà che si presentavano in proposito. Spera quindi che verrà quest'aggiunta accolta favorevolmente dalla Camera.

PRESIDENTE. Do lettura alla Camera della nuova aggiunta proposta dalla Commissione. (*Vedi sopra*)

Se niuno domanda la parola, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

Ora porrò ai voti l'intero articolo 4 colla aggiunta testè votata.

(La Camera approva.)

« Art. 5. Il bilancio attivo si formerà dal ministro di finanze.

« I rami d'entrata vi saranno distinti in categorie, secondo la diversa loro natura, e le categorie suddivise in articoli, giusta la particolare loro specie, e a seconda della diversità della base e del modo di percezione.

« Il bilancio attivo deve indicare specificamente i mezzi coi quali il Ministero propone di far fronte alle spese presentate nei bilanci passivi di ciascun esercizio. »

DE VIRY. J'aurais une observation à soumettre à la Chambre sur le dernier alinéa de cet article.

Je trouve en premier lieu que l'on a commis une erreur en disant : *nei bilanci passivi*; je crois qu'il fallait mettre: *nel bilancio passivo*, attendu qu'il ne s'agit plus, d'après le système adopté par le projet actuel, que d'un seul budget passif.

En second lieu, je dois déclarer que ce dernier alinéa me paraît complètement inutile; car je crois qu'il est tout-à-fait impossible au ministre des finances de spécifier tous les moyens avec lesquels il entend de faire face aux différentes dépenses indiquées dans le budget, et je trouve qu'on doit lui laisser une certaine latitude à cet égard.

Ainsi, tout en admettant les deux premiers alinéa de cet article, je proposerais la suppression du troisième.

PRESIDENTE. Il deputato De Viry propone che si dica *bilancio passivo* invece di *bilanci passivi* nell'ultimo paragrafo di questo articolo.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti quest'articolo come venne testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Il bilancio passivo, formato dal ministro di finanze comprenderà, in riassunto per categorie, le spese proposte nei parziali bilanci fatti da ciascun Ministero.

« Le categorie dei bilanci parziali, posti a corredo del bilancio generale, saranno divise secondo la diversa loro natura, particolareggiata in articoli, secondo la diversa loro specie.

« Le spese ordinarie e straordinarie vi saranno iscritte in distinte categorie.

« Le spese ordinarie sono quelle che, destinate al consueto andamento dei servizi dello Stato, o portate da leggi o regolamenti organici, o da speciali disposizioni, riproduconsi annualmente nella stessa misura, oppure per un identico oggetto.

« Le altre sono straordinarie.

« Le spese straordinarie nuove, che dovranno eseguirsi ripartitamente in più anni, verranno preventivamente approvate con legge speciale.

« Le spese di *personale* dovranno essere iscritte in categorie distinte da quelle di *materiale*. »

CHIARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Chiarle ha la parola.

CHIARLE. È mio intendimento di proporre alcune modificazioni a varie fra le disposizioni contenute in quest'articolo. La prima non è che una migliore redazione del primo alinea, dove invece delle parole: « Le categorie dei bilanci parziali posti a corredo del bilancio generale saranno divise secondo la diversa loro natura, particolareggiate in articoli secondo la diversa loro specie, » io proporrei si dicesse: « Le spese descritte nei bilanci parziali, posti a corredo del bilancio generale, saranno divise in categorie secondo la diversa loro natura, e particolareggiate in articoli secondo la diversa loro specie. »

Io sono mosso a proporre questa nuova redazione dacchè la natura delle categorie e la specie degli articoli sarebbe molto difficile a determinarsi: e credo che la Commissione non potrebbe nè saprebbe indicarla.

La divisione vuole essere fatta a seconda della diversa natura delle spese che si vogliono iscrivere nelle categorie, e ciò appunto nettamente esprime la redazione da me proposta.

La seconda modificazione sarebbe un'aggiunta che dovrebbe essere collocata fra il secondo e terzo alinea.

Io credo utile di distinguere fra le spese ordinarie quelle che sono fisse ed invariabili da quelle che tali non sono. Nell'esame dei bilanci e nell'assestamento definitivo dei medesimi s'incontrerà un'agevolezza allorquando le spese ordinarie fisse saranno iscritte in una parte separata da quelle che sono variabili.

Questo vantaggio fu anche sentito dal Ministero, poichè nella relazione che andava unita al progetto da esso presentato al Parlamento, alla pagina 30 è detto: « si separeranno le spese ordinarie, che sono permanenti, da quelle che non lo sono, e si faranno figurare in separate colonne del bilancio. »

Quantunque nella relazione ciò siasi detto, in fatto poi questa disposizione non fu introdotta nella legge, ed io, per riparare a questa lacuna, proporrei che si aggiungessero dopo il secondo alinea le seguenti parole:

« S'inscriveranno separatamente ed in distinte categorie le spese ordinarie fisse ed invariabili, e le spese ordinarie variabili. »

Al penultimo alinea, dove si parla delle spese straordinarie nuove, io vorrei proporre altresì un'emendazione. Al modo in cui è concepito quell'alinea parrebbe che le sole spese straordinarie nuove da eseguirsi ripartitamente in più anni debbano essere preventivamente, e per legge speciale approvate; ma io credo che tale non sia l'intendimento della Commissione.

Il motivo di un esame speciale per le spese straordinarie nuove non vuol essere desunto da che la spesa debba ripartirsi in più anni, ma dall'importanza della medesima. Se adunque si vuol sottoporre all'approvazione preventiva per legge speciale le spese straordinarie nuove, tutte vi debbono essere soggette, e non quelle soltanto che si ripartiscono in più bilanci.

Perciò, quand'anche si volesse accogliere il sistema della Commissione, sarebbero sempre da sopprimersi le parole: « che dovranno eseguirsi ripartitamente in più anni. » Ma, a mio avviso, inconvenienti non lievi potrebbero nascere qualora si stabilisse che si debbano approvare preventivamente per legge speciale le spese straordinarie nuove, indipendentemente dall'esame del bilancio.

Mi spiego. Se colla legge speciale di approvazione si aggiunge l'iscrizione delle spese straordinarie nuove nel bilancio prima che siensi presi ad esame i risultamenti dell'attivo, e l'ammontare complessivo delle spese, accadrà che un molto maggior numero di nuove spese si ammetteranno, e si aggraverà così di soverchio il bilancio, e si peggiererà la nostra situazione finanziaria. Molte per certo sono le spese utili e di un'utilità incontestabile, ma non tutte si possono eseguire; ciò dipende dallo stato delle finanze, ciò dipende dai mezzi che si possono avere in pronto per sopperire alle medesime. Perciò non deve mai essere disgiunto l'esame dell'utilità delle spese dalla convenienza e dall'opportunità di iscriverle in questo più che in un altro esercizio.

Se adunque si vuole ammettere la necessità che sia contemporaneo l'esame tanto dell'utilità delle spese, quanto della convenienza e dell'opportunità di iscriverle nel bilancio di quel dato esercizio, non conviene ricorrere al mezzo proposto dalla Commissione, cioè di approvarle per legge speciale preventivamente ed indipendentemente dall'esame del bilancio medesimo; o quanto meno si dovrebbe restringere l'approvazione ad un'approvazione in massima, salva la quistione se convenga di iscriverle nel bilancio di quel dato esercizio la spesa sì o no.

Se invece si mantiene l'articolo quale è proposto, di necessità si dovranno iscriverle, quand'anche sia difficile trovare i mezzi onde sopperirvi.

La limitazione che io propongo, mi pare dovrebbe essere accolta all'onorevole presidente del Consiglio al quale, come ministro delle finanze, in forza della disposizione che si contiene nell'ultimo alinea dell'articolo 5 testè votato, spetta di pensare ai mezzi coi quali si deve far fronte a tutte le spese, e così anche a quelle straordinarie con legge speciale preventivamente approvate.

Io spero che, essendo nell'interesse dello stesso signor ministro delle finanze, egli non sarà contrario a questa mia proposta, che io formolo come segue:

« Le spese straordinarie nuove verranno preventivamente approvate in massima con legge speciale. »

PRESIDENTE. Domando se gli emendamenti enunciati dal deputato Chiarle sono appoggiati.

(Non sono appoggiati.)

DI SANTA ROSA, commissario regio. Al primo alinea dell'articolo 6 si prescrive che nei bilanci si debbano descrivere le spese non solo per categorie, ma anche per articoli. Il Governo non ha difficoltà di accettare questo emendamento. Esso avrebbe fatta una consimile prescrizione in via regolamentaria, ma però in modo che lo sviluppo delle categorie per articoli si potesse dare per allegati ai bilanci parziali, ed inserire nel contesto stesso dei bilanci. Credo che la redazione della Commissione non tolga questa facoltà al Governo. Comunque, è bene che la Commissione si spieghi a questo riguardo, siccome egli importa di bene stabilire a questo riguardo che con ciò non s'infirma la disposizione relativa allo storno ed alla votazione per categoria, e ciò onde non possa cadere in dubbio che la votazione si debba fare per articoli e non per categorie.

Passando poi al terzo ed al quarto alinea, nei quali sono descritte e definite le spese ordinarie e le straordinarie, osserverò che il Governo si era di già occupato di questa definizione; ma, ponendo mente che questa avrebbe trovato più opportuna sede in un regolamento che in una legge, aveva divisato di comprenderla nel regolamento.

Ma, posto che la Commissione reputa opportuno che siffatta definizione sia fatta per legge, mi faccio a proporre tale definizione come era ideata dal Governo, e già tracciata coll'articolo 19 del regolamento abbozzato, che esso ha comunicato alla Commissione. Faccio questa proposta, in quanto che mi pare migliore la definizione di tali spese, fatta dal Governo nei seguenti termini:

Le spese ordinarie permanenti sono: quelle stabili per oggetto e somma; e le altre per oggetti altresì stabili, ma di somma mutabile; e *quelle ordinarie non permanenti* sono le spese che, se non per oggetto determinato, occorrono però per somme pressochè eguali in ogni anno. Le spese *straordinarie* sono quelle che, una volta eseguite, più non si rinnovano.

Così si avrebbe per anco la definizione delle spese straordinarie, che non si trova nel progetto della Commissione.

FARINA PAOLO, relatore. A vero dire non saprei riconoscere quale sia il divario che corre tra il sottoporre alla Camera gli articoli delle categorie piuttosto per allegato che inserendoli nel corpo dei bilanci parziali. Noti bene la Camera che non dico nel corpo del bilancio generale passivo, ma nel corpo dei bilanci parziali posti a corredo; questi bilanci parziali sono già essi stessi un allegato del bilancio passivo generale, non vedo adunque motivo di moltiplicare gli enti inutilmente moltiplicando questi allegati. Ma, si domanda, la votazione verterà sugli articoli o sulle categorie? A questo riguardo bisogna riportarsi alla disposizione degli articoli nei quali è detto che sono vietati gli storni da categoria a categoria. Ora, questo implica che la votazione della Camera debba cadere sulle categorie, e non sugli articoli, perchè altrimenti si darebbe implicitamente la facoltà al Ministero di distruggere con un suo atto la votazione del Parlamento, il che assolutamente non si può sopporre. Io quindi a questo riguardo credo affatto inutile ogni ulteriore schiarimento.

Quanto alla disposizione delle spese ordinarie, la Commissione non è aliena dall'accettare alcuni punti degli emendamenti proposti dall'onorevole preopinante, perchè vengono forse ad esprimere più succintamente il concetto stesso della Commissione; ma avvi un alinea in quest'emendamento che non potrebbe accettare, inquantochè è talmente generico ed ha una tale latitudine, che si potrebbero comprendere sotto di esso, e come ordinarie, tutte le spese che attualmente e generalmente vengono per straordinarie considerate. Conseguen-

temente, quando il signor presidente avrà la bontà di dar nuovamente lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole commissario regio, io mi riserverò di accettare quella parte che non presenta alcuna difficoltà, e nello stesso tempo di fare presente alla Camera gl'inconvenienti che mi sembrano rilevarsi in riguardo all'alinea di cui ho testè parlato.

PRESIDENTE. Il commissario regio agli alinea 3 e 4 di quest'articolo vorrebbe surrogare la seguente redazione:

« Le spese *ordinarie permanenti* sono: 1° le spese stabili per oggetto e somme; 2° le spese per oggetti altresì stabili, ma di somma mutabile.

« Le spese *ordinarie non permanenti* sono quelle che, se non per oggetto determinato, per somma eguale occorrono in ogni anno.

Le spese *straordinarie* sono quelle che una volta eseguite più non si rinnovano.

FARINA P., relatore. Le spese ordinarie non permanenti sono indicate con dicitura così lata che si possono comprendere in esse tutte le spese straordinarie. Occorrerà, per esempio, di fare tutti gli anni or qua, or là qualche piccolo ponte su qualche strada reale: vi passa però una rilevante differenza dal costruirne uno che importi una spesa di 1500 a 2000 lire, al costruirne un altro che venga a costarne 800,000 od un milione.

Eppure la definizione che si viene qui proponendo per le spese ordinarie, lascierebbe al Governo la facoltà di fare la spesa del ponte che importerebbe un milione, senza che per legge anteriore questa spesa fosse stata autorizzata.

Io quindi non posso accedere ad una tale definizione, perchè certamente delle spese di un determinato genere se ne fanno tutti gli anni; ma se varia intieramente l'entità, se varia intieramente l'oggetto esse sono spese straordinarie e non si possono considerare come ordinarie. Ripeto, un piccolo ponte che costa 1500 o 2000 lire non ci sarà gran difficoltà a considerarlo come spesa ordinaria; ma se consideriamo come spese ordinarie i ponti che costano, per esempio, 800,000 lire, un milione o due, pel solo motivo che la costruzione di qualche ponte grande o piccolo tutti gli anni occorre, vede allora la Camera dove si andrebbe, e se non sia conveniente che queste spese siano comprese fra le straordinarie e votate per leggi speciali con tutto quel corredo di maggiori dettagli e maggiori indagini, che per le spese straordinarie si richieggono.

Consequentemente non potrei ammettere questa dicitura che mi pare troppo larga.

DI SANTA ROSA, commissario regio. Che sia cosa difficilissima il separare in modo preciso le spese ordinarie dalle straordinarie, la Commissione non lo disconobbe; ma il Governo credeva miglior consiglio di rimandarne la definizione al regolamento, perchè un regolamento si può mutare, giacchè la Camera, vedendone l'applicazione nei bilanci, avrebbe sempre mezzo di variarlo, ove non lo stimasse conveniente, senza sancire una legge sin d'ora, e porsi nel caso di averla a derogare sovente, o di farla così elastica da ricevere una troppo arbitraria applicazione. Diffatti in nessun paese queste definizioni si fecero per legge. Ad ogni modo il Governo, quantunque creda miglior consiglio che non si faccia questa definizione per legge, e non sia fatto persuaso dell'opinione contraria messa avanti dalla Commissione, non insiste a questo riguardo, purchè la definizione sia fatta in modo da potersi applicare.

Lo stesso relatore confessa che anche la Commissione ha trovato difficoltà nello stabilire in modo preciso quali siano le spese ordinarie e quali le straordinarie. La Commissione

colla sua definizione non dissente, come pretende il relatore, da quanto venne da me proposto; essa lascia pure fra le ordinarie le spese che possono riprodursi tutti gli anni per oggetto diverso, ma nella stessa misura. Veniamo ad un esempio.

Il bilancio dei lavori pubblici porta fra le spese straordinarie quelle relative alla costruzione di ponti e di strade, e queste sono presso a poco tutti gli anni nella stessa somma di un milione di lire e più. Ora, se queste opere saranno di poca entità, possono le spese relative figurare fra le ordinarie; ma se non si possono eseguire in un anno, il che viene a dire che sono di qualche importanza, in allora continuano a rimanere fra le spese straordinarie.

Tale è quanto intende praticare il Governo pella formazione dei suoi bilanci, e crede appigliarsi ad un metodo razionale, logico e veritiero.

Mi sembra di avere risolta la difficoltà fatta dal relatore della Commissione all'emendamento proposto. Posso poi assicurare la Camera che quella definizione venne combinata in una Commissione, di cui faceano parte persone che si occupano di questa specialità da molti e molti anni.

Queste, dopo averci studiato moltissimo, hanno finito per riconoscere l'impossibilità di dare una definizione precisa, ed opinarono che non si potesse esprimere in un modo più chiaro di quanto propongo a nome del Governo.

Non metterò una maggiore insistenza a questo riguardo; ma quando la Commissione avesse ancora qualche dubbio ad accettare questa redazione, io pregherei la Camera a sospenderne la votazione, affinchè ci possiamo intendere colla Commissione a quel riguardo.

FARINA P., relatore. Prima di tutto io non saprei ammettere, che si lasci al regolamento la definizione delle spese straordinarie ed ordinarie. Evidentemente allora è del tutto inutile di prescrivere per legge norme diverse per le une e per le altre, l'applicazione delle quali potrebbe venir infirmata, anzi totalmente annullata dalle definizioni del regolamento. Questo sarebbe un porre la conseguenza senza avere prefisso il principio, ciò che renderebbe il fare le leggi cosa inutile ed insignificante.

Io credo perciò che la definizione, per quanto è possibile, si debba dare nella legge. Si dice che anche la Commissione ha ammesso delle spese che si possono riprodurre annualmente nella stessa misura; ma io rispondo: altro è che vi siano spese che si possono riprodurre annualmente nella stessa misura, e che quindi si possono considerare come ordinarie, altro che si possa adottare la generica espressione che avrebbe adottato il signor commissario regio, colla quale tutte le spese destinate ad un genere di oggetti, anzichè ad un oggetto identico non nella stessa misura, potrebbero essere considerate come spese ordinarie. La Camera sente che la diversità è grandissima, per conseguenza io non posso accettare questa dicitura che potrebbe comprendere, specialmente se si venisse a' ministri che non amassero far conoscere al Parlamento il modo col quale si eseguono le spese, si potrebbero, dico, comprendere con tale dicitura quasi tutte le spese straordinarie.

Io non dissento però di accettare il rinvio dell'articolo alla Commissione, perchè procuri anche su questo di mettersi d'accordo col Ministero, e di più esattamente formulare la legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, si sospenderà la discussione sull'articolo 6, rinviandosi questo alla Commissione.

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola.

PESCATORE. Poichè si rimanda alla Commissione l'articolo 6, la pregherei a voler anche studiare la definizione della categoria.

Secondo il presente progetto sarà, credo, permesso lo storno da articolo ad articolo di una stessa categoria. Importa dunque generalmente che le categorie non comprendano materie diverse; altrimenti la votazione dei bilanci riuscirebbe illusoria.

Io capisco tutte le difficoltà che s'incontrano nel trovare una definizione generica, e tuttavia sufficiente a porre un limite all'arbitrio nella formazione delle categorie. Nondimeno pregherei la Commissione a studiare in proposito, ed esaminare, ad esempio, la definizione che io le propongo, che sarebbe un'aggiunta al primo alinea così concepita:

« Le categorie però comprenderanno soltanto gli articoli relativi ad un oggetto di spesa che, quantunque divisibile in parti, non sia suscettivo che di un calcolo complessivo. »

Pregherei pertanto il presidente di mettere ai voti unitamente al rinvio dell'articolo 6 alla Commissione quello anche della presente mia proposizione.

PRESIDENTE. Io credo che per ciò non vi abbia difficoltà alcuna.

FARINA P., relatore. Io dichiaro che non ho nessuna difficoltà ad accettare l'esame anche di questa definizione. Credo però di dover far presente che la Commissione si è arrovellato il cervello per trovare una definizione esatta, ma non le è riuscito di far quello che non venne ancora fatto in nessun paese.

I francesi hanno parlato per secoli della necessità di dare la *spécialité* all'autorizzazione delle spese nel bilancio; si è studiato moltissimo anche là per trovare una definizione calzante per la specialità delle spese, ma non è mai riuscito ad alcuno (trattandosi di una definizione astratta) di trovarla, ed in Francia si è finito per determinare per legge quali erano le categorie di ciascun bilancio. Sgraziatamente però la nomenclatura delle categorie francesi è tanto ristretta che davvero io non vorrei proporla ad esempio alla Camera, perchè assolutamente dal complesso di quelle categorie il Parlamento non potrebbe desumere alcuna cognizione precisa delle spese che autorizza il Ministero a fare; per conseguenza la Commissione si è sforzata di definire il più che ha potuto, ma ha trovato gravissimi incagli.

Del resto essa esaminerà anche la definizione che le viene proposta dall'onorevole Pescatore.

PRESIDENTE. Dunque sarà rinviata alla Commissione anche la proposta del deputato Pescatore.

CHARLE. Dovendosi rimandare alla Commissione l'articolo 6, io invito la medesima ad esaminare attentamente il modo con cui è redatto l'alinea penultimo dell'articolo medesimo, cioè quello che riguarda « le spese straordinarie nuove » che devono essere « preventivamente approvate con legge speciale. »

Sottopongo alle sue considerazioni due riflessi. Chiedo in primo luogo se sia mente della Commissione che si approvinò per legge speciale preventiva solamente le spese straordinarie nuove, che debbono eseguirsi ripartitamente in più anni e intenda di escludere dall'approvazione per legge speciale tutte le altre spese straordinarie nuove le quali si abbiano intieramente a stanziare in un solo esercizio, quantunque più meritevoli d'un esame speciale e per ragione di somma, e per importanza intrinseca. Se, ad esempio, vorrà sottoporre all'approvazione preventiva per legge speciale una spesa straordinaria nuova di 20 mila lire per la costru-

zione d'un piccolo ponte, da ripartirsi in due o tre anni, e voglia invece esimere da tale approvazione per legge speciale una spesa di più milioni per la costruzione d'una ferrovia, o d'una fortezza delle quali si proponga l'intiero stanziamento in un solo esercizio.

La seconda considerazione si è se l'approvazione per legge speciale delle spese straordinarie nuove debba avere per effetto di mandare ad iscrivere senza più nel bilancio le spese medesime, ovvero debba limitarsi ad un'approvazione in massima delle spese straordinarie, salvo poi a discutere, in occasione dell'approvazione del bilancio, l'opportunità di iscrivere in quello od in un altro esercizio.

Io sottopongo queste considerazioni alla Commissione, poichè deve radunarsi per modificare l'articolo 6 cui si riferiscono: essa ne farà ragione.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione l'articolo 7, il quale, secondo la proposta della Commissione, è così concepito:

« L'esercizio comprende i proventi accertati, e le spese compiute, non meno che i diritti acquistati dallo Stato e dai suoi creditori dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso però si protrae sino a tutto giugno dell'anno successivo, unicamente per le operazioni relative alla riscossione di quei proventi, alla liquidazione ed al pagamento di quelle spese. »

Ha la parola il deputato Chiarle.

CHARLE. L'articolo della Commissione quale è redatto, è inaccettabile dalla Camera.

Nella relazione, a pagina 10, è detto che il motivo per cui si tolsero le parole « o date in appalto, o, se eseguibili ad economia, incominciate, » era per abolire i residui.

Ora io faccio osservare alla Commissione che il suo articolo, ben lungi dall'abolire i residui, li aumenterà di gran lunga. E lo dimostro.

Affinchè si possa evitare l'inconveniente di avere una troppa quantità di residui, bisogna prescrivere per legge le condizioni, giusta le quali si possano portare le spese da un esercizio ad un altro. Ma se voi invece di fare facilitazioni per l'esecuzione delle spese iscritte nel bilancio, opponete degli ostacoli gravissimi, cominciando anzitutto a ridurre a soli 12 mesi l'anno finanziario, che prima era di 18 mesi, ed aggiungete ancora che si abbiano a comprendere nell'esercizio medesimo solamente le spese compiute, ne verrà la necessaria conseguenza che si dovranno riprodurre più volte le stesse spese nei bilanci successivi. Chiamatele poi queste spese col nome di residui, chiamatele con qualunque altro nome meglio vi piaccia, il fatto però si è che si riprodurranno nei bilanci successivi in quantità molto maggiore che non per lo passato.

Avvi poi ancora un maggior inconveniente, ed è: che nell'esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre, non potendosi comprendere che le spese compiute, ne avverrà che, quando si dovrà intraprendere un'opera divenuta urgente verso il dicembre, quest'opera non si potrà più eseguire che dopo due anni, imperocchè vi sarà impossibile di riprodurla nel bilancio successivo, e ve lo dimostrerò. I bilanci vogliono essere presentati al Parlamento 10 mesi prima del loro esercizio; se non saranno 10 mesi, saranno 8, saranno 6, ma intanto al 31 dicembre dell'esercizio corrente è certo che i bilanci dell'anno susseguente saranno già da molto tempo prima formati e presentati al Parlamento, quindi voi non potrete più iscrivere nel bilancio immediatamente successivo le spese che non si saranno potute prima del 31 dicembre compiere, quantunque incominciate, e ne conseguirà ne-

cessariamente che voi dovrete rimandarne l'esecuzione ed il pagamento ad un'epoca molto più remota, cioè dopo due anni.

Ora io domando: come farete voi, le cose stando in questi termini, quando vi si presenteranno capitolati fatti dall'amministrazione, nei quali essa siasi obbligata di corrispondere il pagamento all'appaltatore tosto che l'opera sia costrutta e collaudata, o di dare degli abbuonconti a misura del progredire dei lavori su certificati dell'ingegnere direttore dell'opera medesima, se nel primo caso l'opera sarà stata compiuta dopo il 31 dicembre, e nel secondo il certificato porterà una data posteriore? Come farà la Commissione colla redazione da essa proposta, a procurare all'amministrazione i mezzi onde possa a tempo debito soddisfare alle assunte obbligazioni verso l'appaltatore, se non si possono comprendere nell'esercizio le opere non compiute, nè si può conservare nei residui lo stanziamento, ma si deve rimandare la riproduzione della spesa nel bilancio di due anni dopo? Egli è certo che, così facendo, l'amministrazione verrà posta nella dura condizione di avere a sostenere altrettante liti quanti saranno gli appalti dei quali le opere non saranno compiute a tutto il 31 dicembre.

Ordinariamente nei capitolati d'appalto si appone la clausola che il pagamento si farà ad opera ultimata e collaudata. Ma voi non potrete a tempo debito pagare, perchè non potendo comprendere nell'esercizio corrente se non le spese compiute, essendone escluse, secondo il sistema della Commissione, quelle che sono in corso di esecuzione, dovrete rimandare l'iscrizione di questa spesa a due anni, e intanto l'appaltatore il quale, giusta il suo capitolato, avrebbe diritto di ricevere il giusto corrispettivo dell'opera eseguita, non potendolo ottenere, chiamerà in giudizio l'amministrazione dello Stato, e, come ho già detto, avremo tante liti quanti sono gli appalti.

Ma vi è di più. L'articolo 34 è concepito in questi termini:

« Se al chiudimento di un esercizio si trovassero in corso di esecuzione spese che formassero oggetto di determinate assegnazioni su quell'esercizio, se ne trasporterà sull'esercizio successivo la parte necessaria per il saldo del pagamento, previa verifica del controllo.

Come mai la Commissione, la quale non ammette che si possano comprendere in un esercizio se non opere compiute, nell'articolo 34, dove si parla dell'assestamento definitivo dei bilanci, riconosce che si può trasportare una parte sola della spesa nel bilancio successivo? Se non ammette l'iscrizione di una parte di spesa nell'esercizio corrente, come mai può ammettere la disposizione dell'articolo 34? Avvi qui contraddizione patente, evidentissima, incontestabile.

E questa contraddizione procede dalle modificazioni che la Commissione ha fatte al progetto del Ministero. Io riconosco che, essendo la legge molto complicata e molto complessa, è assai difficile il vedere a primo colpo d'occhio l'influenza che taluna delle modificazioni e disposizioni che si propongono possa avere sul complesso del progetto medesimo; e ciò sicuramente salva la Commissione da una censura a questo riguardo, ma non è men vero che questa contraddizione sussiste, e che a questa non si può riparare tranne ripristinando in questa parte il progetto del Ministero. Se si vuole fare qualche cosa di utile, è giuoco forza che si ristabiliscano le parole: « o date in appalto, o, se eseguibili ad economia, cominciate, » altrimenti non faremo che gettare la confusione nell'amministrazione, ed invece di semplificarla, come diceva l'onorevole relatore nella sua relazione, la si complicherà in modo che non si potrà più andare avanti, e si darà luogo a moltissime liti.

Propongo per conseguenza, per via di emendamento, che si restituiscano le parole contenute nel progetto ministeriale « o date in appalto, o, se eseguibili ad economia, cominciate. »

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Chiarle è appoggiato.

(È appoggiato.)

FARINA PAOLO, relatore. La Commissione ha già spiegato nella sua relazione i motivi per cui essa ha soppresso le parole: « o date in appalto, o, se eseguibili ad economia, cominciate. »

Queste parole che non si trovano in nessuna legislazione, nè nella francese, nè nella belgica, senza che siano succeduti gli enormi inconvenienti e le strepitose contraddizioni che andava segnalando l'onorevole preopinante, benchè colà funzioni la legge da molti anni, queste parole, dico, erano state introdotte nella nostra contabilità coi brevetti citati nella relazione per istabilire il sistema dei *residut*.

Questo sistema, essendo intenzione manifestata dalla Camera, e ripetutamente pure accennata dal Ministero, che cessasse, onde ciò ottenere, nulla di meglio v'era che togliere dalla legge le espressioni colle quali era stato stabilito e in forza delle quali si poteva con tutto fondamento credere tuttora conservata.

Ma l'onorevole preopinante fa una grande obbiezione. Egli dice che la Commissione ha sopresse alcune spese in un esercizio e poi non ostante le ha trasportate coll'articolo 34 nell'esercizio successivo...

CHIARLE. Ma no, non ho detto questo.

FARINA PAOLO, relatore. Ma, mi perdoni l'onorevole Chiarle, qui è caduto in un grande equivoco; altro è che sieno state autorizzate in un bilancio, altro è che le spese siano state eseguite nel corso dell'esercizio del bilancio medesimo.

L'autorizzazione di completare queste spese si trasporta dall'esercizio del bilancio nel quale furono autorizzate all'esercizio successivo, ma non si può ammettere che lo sborso delle somme per compiere queste spese si possa comprendere in tutti e due gli esercizi come avverrebbe se si ammettessero contemporaneamente le espressioni propugnate dal deputato Chiarle e le disposizioni dell'articolo 34; mentre invece col contesto complessivo, adottato dalla Commissione, è stabilito che le spese non eseguite, ma cominciate od appaltate, vengono trasportate nell'esercizio successivo a quello del bilancio nel quale furono autorizzate. Quelle poi relativamente alle quali l'opera fu eseguita nel decorso dell'anno ed hanno attribuito un diritto a chi le eseguì, benchè non siane ancora stata liquidata la somma, possono venire liquidate e pagate nei sei mesi successivi alla fine dell'anno medesimo, a differenza di quelle per le quali l'opera non fu eseguita, e che conseguentemente non hanno per anco attribuito un diritto certo al creditore, le quali vengono trasportate nell'esercizio successivo.

Il deputato Chiarle confonde l'autorizzazione delle spese fatte nel bilancio, cui si riferiscono le espressioni dell'articolo 7, coll'esecuzione di esse, la quale non avendo avuto luogo, succede il trasporto cui si riferisce l'articolo 34; le spese non eseguite e che erano autorizzate in un dato bilancio, quantunque cominciate ad economia o date in appalto, si trasportano nell'esercizio successivo, come è detto nell'articolo 34.

Questo è il senso letterale della legge, questa l'interpretazione che gli è stata data dalla Commissione, ed io sono molto meravigliato com'egli, che ha preso a parlare su que-

sta materia, non abbia visto che se sussistesse questa pretesa contraddizione dovrebbe anche sussistere in quei paesi dov'è in vigore il sistema dalla Commissione adottato.

La contraddizione viceversa avrebbe luogo veramente nel suo sistema, perchè prima coll'articolo 7 si direbbe che tali spese sono comprese nell'esercizio corrente, e poi, coll'articolo 34, che sono trasportate nell'esercizio successivo.

Dunque queste spese potrebbero allora essere comprese in due esercizi, invece di dover essere comprese in un solo, coerentemente ad ogni massima di contabilità legale e giusta.

Da ciò apparisce che la Commissione, ben lungi di cadere in una contraddizione, anzi l'ha tolta, imperocchè altrimenti, ripeto, siffatte spese si potrebbero indistintamente comprendere in due esercizi diversi. Quindi io non so comprendere il perchè si voglia censurare la Commissione, la quale fece simile proposta per chiarire meglio le cose, soprattutto per togliere ogni pretesto a conservare i residui, e far sparire l'antinomia che vi sarebbe tra le disposizioni dell'articolo 7 e quelle dell'articolo 34.

Per tali motivi, io spero che la Camera non accoglierà l'emendamento proposto dal deputato Chiarle.

CHIARLE. Io penso che sia intendimento della Camera di togliere l'abuso dei residui, ma non già di abolirli. Io sfido il signor relatore e la Commissione a trovare un modo di raggiungere quest'intento. Tal cosa, o signori, è impossibile.

Abolite i servizi dello Stato, abolite le opere che si debbono eseguire, altrimenti non potrete mai togliere i residui. Sarà una questione di parole, non gli chiamerete più residui, ma intanto l'opera che per speciali evenienze non si poté eseguire nell'esercizio corrente, ove abbia un carattere di utilità e di urgenza, dovrà di necessità essere portata negli esercizi successivi; chiamate tali somme col nome di *residui*, chiamatele con qualsivoglia altro nome, ma è fatto costante che le spese che non si poterono eseguire nell'esercizio a cui furono iscritte sarà mestiere riprodurle negli anni successivi. Intanto avrete la riproduzione di cosiffatte spese, non già nella proporzione sin qui avveratasi, ma sopra una scala di gran lunga maggiore appunto perchè si vogliono escludere le opere che sono già in corso, che sono già appaltate, ma che non sono ancora compiute al 31 dicembre.

Io stimo in conseguenza che se non si vuole complicare di troppo l'amministrazione, se si vuole realmente semplificare, è gioco-forza di ammettere le parole che furono dalla Commissione sottratte al progetto ministeriale.

L'onorevole relatore diceva poi che non vi era contraddizione tra la disposizione dell'articolo settimo quale fu proposto dalla Commissione e l'articolo 34; ma io ripeto che questa contraddizione sussiste, e facilissimo si è il dimostrarlo con evidenza tale che non potrà essere contestata dall'onorevole relatore.

Se l'articolo settimo ammettesse che si portassero nell'esercizio corrente le spese che si sono incominciate, allora converrei anch'io non esservi contraddizione fra l'articolo 34 e l'articolo settimo; ma siccome, secondo il sistema della Commissione, non si possono comprendere nell'esercizio corrente in parte quelle spese le quali non sono compiute al 31 dicembre, cioè le spese che sono in corso d'esecuzione, ne verrà la necessaria conseguenza, che le somme applicate a quelle date spese, si dovranno riportare per intero nell'esercizio successivo. Ora, come avviene che l'articolo 34, invece di portare l'intera spesa, dice di portarne solamente una parte? Leggerò le parole stesse dell'articolo 34:

« Se al chiudimento di un esercizio si trovassero in corso di esecuzione spese che formassero oggetto di determinate

assegnazioni su quell'esercizio, se ne trasporterà sull'esercizio successivo la parte necessaria per il saldo del pagamento, previa verifica del contratto. »

Vede adunque l'onorevole relatore, che qui non si tratta di portare l'intera somma sul bilancio successivo, ma solamente una parte, quella parte cioè che manca per fare il saldo della intiera spesa: Da ciò adunque ne risulta che vi è una contraddizione evidentissima, e questa contraddizione, come ho avuto l'onore di dire, è la conseguenza della modificazione introdotta dalla Commissione al progetto ministeriale, coll'aver tolto le parole *date ad appalto, o, se eseguibili ad economia, incominciate*. Imperocchè non volendosi comprendere nell'esercizio corrente le spese in corso d'esecuzione, è evidente che la disposizione dell'articolo 34, che faceva parte del progetto ministeriale, cessa di essere consona alla disposizione contenuta in quest'articolo.

E ciò è di una tale evidenza che non so come si possa contestare da chicchessia che abbia attentamente letto le disposizioni dell'articolo 7 e quello dell'articolo 34.

Io persisto adunque nella mia proposta d'aggiunta, e prego la Camera di volerla accogliere siccome tendente ad ottenere in grandissima parte quel risultato che la Commissione si proponeva e che non si può conseguire colle disposizioni da essa introdotte nell'articolo 7.

FARINA P., relatore. È veramente cosa strana, che non opponendosi dal Ministero alcuna osservazione a questa soppressione, si venga a sostenere che questa assolutamente non si possa ammettere. Ciò non ostante, discutiamo pure la massima.

L'onorevole preopinante pare credere che, quando le spese si tolgono da un esercizio, si vogliano sopprimere e levare di mezzo.

CHIARLE. Non ho detto questo.

FARINA P., relatore. Ora l'articolo 34 mostra chiaramente che queste spese che non si comprendono più in un esercizio, sono invece trasportate in un altro. E ciò è naturale. Se si lasciasse che le spese fossero comprese nell'esercizio in cui furono date ad appalto, benchè non eseguite, e poi si concedesse facoltà di trasportarle nel successivo esercizio, queste spese si troverebbero evidentemente comprese in due esercizi. Nè vale il dire che si tratta di spese non cominciate, perchè allora si avrebbe molto maggior ragione di trasportarle nel successivo esercizio. Ogni obiezione a questo riguardo è nulla, perchè le spese si debbono sempre imputare nell'esercizio durante il quale sono fatte, il che vale tanto più quando nel precedente non furono neppure cominciate, perchè qui vale la regola: dal più al meno. Bisognerebbe quindi rinunciare ad ogni principio di raziocinio per dire che quelle state cominciate si trasportano, e che quelle non state cominciate non si trasportano, non si sopprimono, ma si conservano nell'esercizio in cui avrebbero potuto essere e non furono nè eseguite nè cominciate, il che ripugna ad ogni buon senso.

A fronte di ciò, io non so come si pretenda di far sentire la contraddizione che verrebbe dall'autorizzare lo stanziamento di queste spese in due esercizi diversi; se le spese cominciate e date in economia si possono stanziare nell'esercizio in cui sono state cominciate e date in appalto, domando perchè poi si debba dire che invece saranno trasportate nell'esercizio successivo; allora è evidente che con questi due articoli si autorizza lo stanziamento d'una spesa in un bilancio, e poi si stabilisce che deve essere fatto in un altro. È dunque evidente che vi sarebbe contraddizione, e che per riparare a quest'inconveniente la Commissione non aveva

che da togliere all'uno quello che doveva essere trasportato in un altro. Ripeto, tutte le sue obiezioni versano sovra un'idea erronea affatto.

Il sistema della Commissione è in vigore nel Belgio ed in Francia, e gli inconvenienti che egli ha trovato non sono mai stati colà riconosciuti.

Nemmeno varrebbe il dire, come ho inteso da qualcuno, che si parli di *servizi* invece di *spese*. Fino a tanto che le spese non sono state effettuate, i servizi e le spese significano la stessa cosa, perchè cioè costituiscono quel tale oggetto pel quale è assegnata al Ministero una somma nel bilancio da potersi spendere.

Se questa somma è stata effettivamente spesa, se il diritto di conseguire questa somma è stato definitivamente acquistato durante l'esercizio, e la liquidazione ne è avvenuta nei sei mesi successivi, le spese allora sono nell'assessamento dei conti definitivamente attribuite a quell'esercizio nel quale furono fatte.

Ma se queste sono soltanto cominciate, o date in appalto, nè danno ancora per sè diritto allo sborso di veruna somma, vengono trasportate nell'esercizio successivo. Io non capisco, ripeto, come si possa ammettere l'autorizzazione di collocare le spese stesse in due esercizi diversi. Se si conserva l'articolo quale precedentemente era formulato dal Ministero, questo ha facoltà di mettere le spese in quello dei due esercizi che più gli piacerà, o nell'esercizio corrente, cioè all'epoca in cui furono cominciate, oppure in forza dell'articolo 54 nell'esercizio successivo, il che è contrario ad ogni norma di contabilità, e tanto varrebbe allora il non fare in proposito legge alcuna.

DICANTA ROSA, commissario regio. Procurerò, se è possibile, di porre termine a questa viva discussione. Due punti affatto diversi e discussi contemporaneamente hanno dato motivo alla discussione che viene d'aver luogo tra il relatore della Commissione ed il deputato Chiarle.

Il primo punto concerne la durata dell'esercizio; il secondo sta nel determinare quali siano i residui che si possono trasportare in altro esercizio di pien diritto. Non è il caso di occuparsi ora del secondo punto. L'articolo 7 della Commissione in discussione non tratta d'altro che di fissare la durata dell'esercizio, i redditi e le spese che si debbono comprendere in un determinato esercizio. La legislazione vigente determina in 18 mesi il tempo utile per eseguire e liquidare le spese. Ora, che intese di fare il Governo proponendo l'articolo nono? Ha inteso di restringere questi d'icotto mesi a dodici, per cominciare le opere e le provviste contemplate nei bilanci relativi a quell'esercizio, e di lasciare altri sei mesi per liquidare i pagamenti, come venne stabilito nel Belgio. Due sono i risultati di questa disposizione: l'uno è di attivare maggiormente per parte dell'amministrazione l'esecuzione delle opere e provviste comprese nei bilanci, inquantochè, determinando che, se nel corso di dodici mesi l'amministrazione non ha presi impegni pei crediti che le furono aperti nei bilanci, non ha più diritto a servirsene dal primo gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui furono compresi questi crediti, si verrà ad ottenere dall'amministrazione maggiore attività, e quindi a diminuire i residui che si devono trasportare nel seguente esercizio.

E questa maggiore attività si potrà tanto più pretendere, dacchè si semplifica l'amministrazione concentrando l'amministrazione centrale in un solo ufficio, invece che si trovava attualmente divisa in due.

Tale si è lo scopo di quest'articolo. Questa è la sola innovazione che si fa col medesimo alla legislazione vigente.

L'altro risultato si è quello, che cessano affatto i crediti fatti pelle leggi di finanza, quando il Governo non impegni lo Stato nei dodici mesi.

La differenza che passa tra l'articolo della Commissione e quello del Governo, non è sostanziale, ma di sola redazione.

L'uno e l'altro vogliono ottenere quanto sopra accennai, nulla di più, nulla di meno. Egli è per questo motivo che il Governo non aveva mosso difficoltà alla redazione della Commissione. Questa aveva asserito che avrebbe dichiarato alla Camera ch'essa intendeva attribuire a tale articolo lo stesso significato che il Governo gli voleva dare, inquantochè la Commissione attribuiva al diritto acquistato da' creditori dello Stato lo stesso valore che il Governo intendeva di dargli colle sue parole: « o date in appalto o, se eseguibili ad economia, cominciate. »

Intendeva quindi il Governo promuovere questa dichiarazione per parte della Commissione, e proporre di sostituire alle parole: « le spese compiute, » le seguenti: « le spese fatte. »

I motivi di questo emendamento sono i seguenti:

Quando si lasciasse la parola *compiute*, ne potrebbe venire il dubbio che le opere e le provviste (non già le spese, noti bene la Camera) per cui il Governo avesse impegnato lo Stato entro i dodici mesi, non si potessero poi mettere in liquidazione durante i sei mesi successivi, quando non fossero state compiute nei dodici mesi. Ciò è quanto darebbe un controsenso a quest'articolo, massime combinandolo con quello citato dal deputato Chiarle. Questo controsenso è quello che mi pare volesse rilevare l'onorevole deputato Chiarle, ma che non esiste, ammessa l'interpretazione che diedi a quest'articolo. E perchè meglio sia chiarito il significato che il Governo e la Commissione intendono di dare a quest'articolo, mi permetterò di addurre un esempio pratico.

Se nel mese di dicembre si trova impegnato il Governo per la costruzione di un'opera pubblica che si trovi in corso di esecuzione, o cui anche non siasi dato principio, l'opera si può continuare o cominciare; il credito rimane aperto, nè viene annullato; nei sei mesi seguenti si continueranno a pagare le somme dovute secondo l'avanzamento dei lavori con mandati spediti su quell'esercizio, secondo la facoltà fatta al Governo dal secondo alinea di quest'articolo: arrivati al primo di luglio e se rimarranno ancora, rispetto a questa opera pubblica, somme finali a pagare all'appaltatore, l'amministrazione fa il conto di quanto può ancora essere dovuto al medesimo e lo fissa in somma certa, o lo determina solo in somma presunta; fa verificare e vidimare quei conti dal controllo generale attualmente, e poi, quando sarà stabilita, dalla Corte dei conti, ed infine ha il diritto di continuare a pagare tali rimanenze senza che occorra altra sanzione del Parlamento, ma deve però trasportare tali somme così annodate, o in somma certa o in somma presunta, nell'esercizio futuro, facendole figurare sull'esercizio susseguente in un capitolo o, per meglio dire, in una parte speciale di quel bilancio. Queste somme sono veri residui, ma non saranno più amministrate secondo il metodo attuale, ma nel modo che vedremo quando discuteremo gli articoli che vi si riferiscono.

Intanto stimo miglior consiglio per ora non entrare nella discussione testè sollevatasi rispetto al sistema dei residui.

Date queste spiegazioni, spero che il deputato Chiarle si sarà persuaso che il mio emendamento toglie i dubbi da lui sollevati, e che la Commissione non si opporrà a che, invece di dire *le spese compiute*, si dica *le spese fatte*.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questo emendamento?

FARINA PAOLO, relatore. La Commissione non ha difficoltà di aderire. Osservo solo che, nel concetto della Commissione, *spese compiute* non equivale a *spese per opere compiute*, ma semplicemente a *spese eseguite* o *fatte*, come piace al signor commissario. In ogni modo, per troncata questa già troppo lunga discussione, la Commissione non fa opposizione che si dica *spese fatte*, ma si opporrebbe al ristabilimento delle antiche frasi, poichè importerebbe una contraddizione coll'articolo 54, mentre qui non si vuole che la facoltà di liquidare le spese eseguite e comprese nell'esercizio già percorso.

PRESIDENTE. Il deputato Chiarle ritira il suo emendamento?

CHIARLE. Lo ritiro, ma prima desidero di dare alcune spiegazioni.

PRESIDENTE. Se lo ritira, non sarebbero più necessarie le spiegazioni.

CHIARLE. Le parole che ha testè pronunciate l'onorevole commissario del Governo danno ragione perfettamente tanto alla prima quanto alla seconda parte delle osservazioni da me fatte. Io non insisto che siano ripristinate le parole: *o date in appalto, o, se eseguibili ad economia, cominciate*. Accetto la nuova redazione proposta dal commissario del Governo, cioè che si dica *spese fatte*, imperocchè con questa modificazione si viene a un dipresso ad esprimere quanto più chiaramente si diceva colle parole del primo progetto ministeriale.

Però non insisto maggiormente ed accetto l'emendamento proposto, e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo così emendato.

« L'esercizio comprende i proventi accertati e le spese fatte, non meno che i diritti acquistati, ecc. » (*Il resto come sopra*)
(La Camera approva.)

« Art. 8. A diligenza del ministro di finanze sarà depositato nell'archivio del Parlamento una copia dell'inventario di tutti indistintamente i beni stabili dello Stato.

« Ciascun ministro dovrà inoltre presentare annualmente l'inventario dei magazzini dipendenti dalla sua amministrazione. »

CHIARLE. Pregherei l'onorevole relatore della Commissione a volermi dire cosa intenda per archivio del Parlamento. In quanto a me so che vi è un archivio presso la Camera dei deputati ed un archivio presso quella del Senato, ma non conosco v'esista un archivio comune alle due Camere, il quale si possa chiamare *archivio del Parlamento*. Io penso quindi si potrebbe dir meglio negli archivi del Parlamento, oppure negli archivi delle due Camere.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Si dica: *negli archivi delle due Camere*.

PRESIDENTE. Il deputato Galvagno ha la parola.

GALVAGNO. Mi permetto di domandare alla Commissione una spiegazione sull'articolo 8 ed anche sull'articolo 9.

Nel primo alinea di questo articolo in discussione è detto che « A diligenza del ministro di finanze sarà depositata negli archivi delle due Camere una copia dell'inventario di tutti indistintamente i beni stabili dello Stato. »

Nell'articolo successivo è detto che i beni stabili dello Stato sono inalienabili. Ora desidererei che il signor relatore della Commissione mi dicesse quali sono i beni stabili che intende appartengano allo Stato e quali quelli dichiarati inalienabili nell'articolo 9, e ancora se abbia inteso di togliere con questa dichiarazione le distinzioni che esistono nel nostro Codice civile, secondo il quale alcuni beni appartenenti al demanio sono alienabili. Il Codice civile distingue i beni

dello Stato tra i beni che sono destinati a far parte integrante del patrimonio dello Stato e quelli che vi passano accidentalmente, per esempio, i beni aggiudicati all'azienda. Ognuno sa che quando il demanio teme di perdere un credito si presenta agl'incanti; ma, ottenuta l'aggiudicazione, siccome l'acquisto non era fatto che in via transitoria, qualora si presentasse una buona occasione di vendere lo stabile aggiudicato, il direttore del demanio era autorizzato a farlo. Io chiederò se d'ora innanzi in questo caso ci vorrà una legge speciale.

Inoltre la Commissione ha ella voluto rendere necessaria una legge speciale quando si tratti di cedere un diritto d'acqua dei regi canali, il quale importi 50, 60 o 100 lire, o quando si tratti di derivare un corpo d'acqua che, posta in moto una ruota, ritorni subito nel fiume? Queste certamente non sono alienazioni che possano compromettere il patrimonio dello Stato.

Io dunque bramerei sapere dalla Commissione se essa intende di stabilire a questo riguardo una nuova legislazione o di riferirsi semplicemente al Codice civile. Capisco benissimo che questo non può più essere interamente applicato in questa materia, perchè nel nuovo stato di cose in cui noi ora viviamo non si potrebbero fare alienazioni di beni demaniali per regie patenti, e con decreto della Camera dei conti; chè veramente trovo anch'io necessaria una legge quando si tratta di un'alienazione la quale diminuisca il patrimonio dello Stato; stimo tuttavia che il Codice civile contenga utili distinzioni come quella, per esempio, tra i beni che devono far parte del patrimonio dello Stato e quelli che lo sono solo transitoriamente.

Chiederei dunque alla Commissione se intenda far distinzione tra le alienazioni che compromettono il patrimonio dello Stato e quelle che in nessuna guisa non lo possono compromettere, e avuta la sua risposta, mi riservo, ove sia il caso, di proporre un emendamento.

FARINA PAOLO, relatore. Mi pare che, trattandosi in quest'articolo ottavo degl'inventari e non delle alienazioni, sarebbe bene rimandare ogni discussione relativa a queste all'articolo successivo, onde non intralciare due questioni assai gravi e che meritano distinta discussione.

GALVAGNO. Se presi la parola a questo punto si è precisamente perchè i beni di cui si parla, e che il Governo può avere la facoltà di alienare, non devono essere compresi nell'inventario di cui qui si ragiona.

Io credo benissimo che in qualche inventario debbono figurare, ma non mi pare che debbano descriversi in quel grande inventario solenne che fa perpetua testimonianza delle proprietà dello Stato.

FARINA PAOLO, relatore. Rispondendo a quanto ha testè detto l'onorevole preopinante, io lo prego di osservare che la Commissione ha corretto l'espressione del Ministero, colla quale si diceva *beni dello Stato*; essa ha detto appositamente *beni stabili dello Stato* appunto per indicare quella persistenza di proprietà e di possesso che costituisce una proprietà inalienabile, della quale sicuramente non deve essere facoltativo al potere esecutivo di privarne lo Stato senza autorizzazione del Parlamento.

Sicuramente fra questi beni non possono comprendersi i diritti d'acque, i quali non sono che concessioni d'uso, ed io non credo che alcun paese si sia mai inteso comprendere negli elenchi dei beni dello Stato i fiumi ed i torrenti.

Parmi adunque che l'espressione usata dalla Commissione calzi abbastanza ai concetti espressi dall'onorevole preopinante.

Ad ogni modo, per quei beni di cui faceva cenno e che non fanno parte delle proprietà dello Stato che temporariamente, per compensarsi del non pagamento di alcune piccole porzioni d'imposte e vengono quasi in sostituzione di queste tasse e simili, se il preopinante vorrà una maggiore specificazione, per me dichiarato che questa non potrà che rendere maggiormente chiara e compiuta la legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Esiste infatti una distinzione tra i beni demaniali che si possono o non si possono alienare. V'ha una patente del 1823, se non erro, la quale determina appunto alcune categorie di beni di poca importanza che si possono alienare dalle finanze, senz'altro sia necessaria una legge speciale.

Ora converrebbe mantenere questa facoltà, poichè evidentemente non sarebbe opportuno che ogni qual volta abbiansi a vendere dei beni di cui le finanze si fossero rendute acquisite per tutelare i loro crediti, il Governo debba chiederne la facoltà al Parlamento.

Casi di questa natura se ne presenteranno parecchi e, per citarne ancora un esempio, dirò che vi sono anche pezze di terra abbandonate nella costruzione delle nuove strade che occorre al Governo d'alienare assai sovente.

Il Ministero aveva creduto provvedere abbastanza a questa necessità col dire: « Non si potranno alienare i beni immobili dello Stato se non per legge speciale, ovvero per disposizione inserita nella legge del bilancio attivo; » ma credo che sarà meglio il dire esplicitamente: « salve le eccezioni contenute nelle regie patenti del 1823. »

Così si concilierebbe la facilità del servizio con quel gran principio che i beni dello Stato, i beni realmente demaniali di qualche rilievo, non debbono e non possono alienarsi se non in virtù di legge speciale.

GALVAGNO. Io non potrei affermarlo molto positivamente, ma, se non erro, quelle regie patenti di cui ha parlato il presidente del Consiglio, sono state abrogate dal Codice civile, il quale appunto contiene 4 o 5 articoli relativi all'alienabilità o no dei beni demaniali; col Codice sott'occhio non si richiederà che un momento per verificare la cosa; quindi io troverei più conveniente che questi due articoli fossero rimandati alla Commissione, la quale avviserà al modo di porre in armonia queste disposizioni con quelle del Codice che ancora si ponno conservare, giacchè io ammetto che questo contiene parecchie disposizioni che non si possono mantenere.

Io stimo che siffatto lavoro sia agevole, e che se si mandassero ora i surriferiti articoli alla Commissione, essa tra breve si troverebbe in grado di emettere il suo parere a tale riguardo.

PALLIERI. L'onorevole preopinante asseriva che le disposizioni delle lettere patenti del 17 maggio 1821 vennero dal Codice civile abrogate. Io dico per lo contrario che sussistono tuttavia oggidì nel pieno loro vigore, e mi basterà loro citare l'articolo 451 del Codice stesso, dove ai rigorosi principii sanciti negli articoli precedenti si fa espressa eccezione per ciò che riguarda i beni aggiudicati alle aziende, o da esse ricevuti in pagamento, od altrimenti pervenuti alle finanze, e non destinati a far parte del demanio, i quali beni sono quelli appunto che formano l'oggetto delle precitate patenti. Fu pertanto dal Codice civile nuovamente consacrata la distinzione fra i beni incorporati al demanio, e quelli non destinati a farne parte, distinzione che apparisce nei più antichi ordinamenti della monarchia di Savoia. E rispetto ai beni incorporati al demanio è soprattutto da notarsi come prezioso monumento di savia legislazione l'editto del duca Lodovico in data del 22 aprile 1443.

Ora egli è incontrastabile che, secondo i dettami del diritto costituzionale, niuna alienazione di beni demaniali di qualsivoglia specie può essere fatta senza l'assenso del potere legislativo; ma uopo è avere presenti a questo proposito molte avvertenze, alcuna delle quali accennerò brevemente, esaminando l'articolo 11 del Ministero, ed il primo paragrafo dell'articolo 9 della Commissione.

Il detto articolo 11 ministeriale è così concepito:

« Non potranno alienarsi i beni immobili dello Stato se non per legge speciale, ovvero per disposizione inserita nella legge del bilancio attivo. »

Della prima parte di tale articolo la Commissione ne fece il primo paragrafo del suo articolo 9, sopprimendo poi le restanti parole: *ovvero per disposizione inserita nella legge del bilancio attivo.*

Io non mi arresterò ad osservare come in nessun caso l'alienazione non abbia luogo per legge, essendo che la legge impartisce al potere esecutivo l'autorità di addivenire alla alienazione, la quale ha perciò luogo successivamente alla legge, e talvolta anche non ha luogo in alcun modo, qualora cioè non si trovino acquirenti giusta le prefisse condizioni.

Ma è prezzo dell'opera che c'intendiamo chiaramente sulla precisa significazione delle espressioni *legge speciale* e *legge del bilancio attivo*. Due parti onninamente diverse può contenere la legge del bilancio attivo: il bilancio attivo propriamente detto, ed articoli addizionali. Nè corre fra questi ed una legge speciale divario alcuno. Quanto però al bilancio propriamente detto, giova ritenere che esso altro non è che la descrizione pura e semplice e la presuntiva valutazione delle imposte e degli altri proventi stabiliti da leggi speciali a favore delle finanze; nè mai quindi potrebbe siffatta descrizione conferire per sè sola al potere esecutivo la facoltà di riscuotere tali proventi. Così, per esempio, quantunque nel bilancio dell'esercizio 1852, si fosse inserita in lire 2,500,000 un'apposita categoria pel prodotto di vendite di beni incorporati al demanio, non si credette tuttavia, e ben a ragione, il Governo autorizzato a procedere all'alienazione di quelli, se non dopo averne ottenuta per legge speciale la espressa e specifica autorizzazione. Nè, d'altro canto, può bastare per sè sola una legge speciale ad attribuire al Ministero il diritto di operare la menoma riscossione; è pure inoltre necessario, per l'attivazione di quella, che gli effetti suoi vengano iscritti nell'annuale bilancio; perocchè tutte le leggi speciali, sia relative a rendite dello Stato, sia riguardanti pesi a carico suo, sono tutte lettera morta, quando non vengano ad ogni esercizio dai rispettivi bilanci vivificate.

Delle quali regole inconcusse facendo applicazione all'alienazione dei beni di cui si tratta, dico primamente, rispetto a quelli incorporati al demanio, che richiedendosi generalmente, per la loro alienazione, e una legge speciale e il bilancio attivo, non si può per conseguenza accettare l'alternativa compresa nell'articolo 11 del progetto ministeriale, se pure per *disposizione inserita nella legge del bilancio attivo* non vogliansi intendere articoli addizionali che tengano luogo della legge speciale, nel qual caso occorrerebbe adoperare una più chiara espressione.

Non sono poi in niuna guisa ammissibili nè l'articolo del Ministero, nè l'articolo della Commissione per quello che concerne ai beni non destinati a far parte del demanio.

Riguardo a questi, non si richiede, come per gli altri, ad ogni autorizzazione di vendite una legge speciale, ma basta il bilancio attivo; avvegnachè le lettere patenti che ho citate in principio, e che hanno prima di me citate il signor presidente del Consiglio ed il deputato Galvagno, contengono

una delegazione legislativa a favore del ministro delle finanze, in forza della quale esso può far procedere alla vendita di questa specie di beni demaniali; delegazione fondata su evidentissime ragioni di pubblica utilità.

Parmi ancora che converrebbe, fra le altre cose, espressamente e distintamente contemplare tanto la vendita quanto la permuta.

Soggiungerò infine un esempio a quelli ben a proposito addotti dall'onorevole Galvagno intorno a quella specie di alienazione, che propriamente chiamasi *concessione*.

Per la concessione delle miniere esiste del pari, in virtù della legge del 30 giugno 1840, una delegazione legislativa in favore del potere esecutivo, della quale manifesti motivi di pubblico interesse mostrano di leggeri la convenienza, ma che verrebbe rievocata dove si adottassero gli articoli del Governo o della Commissione.

Sottopongo però ora alla Camera queste poche osservazioni nè mi farò a formulare alcuna proposta, s'ella rinverrà alla Commissione, come è stato opportunamente chiesto, gli articoli dei quali si tratta.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole commissario regio. Anzi tutto avverto però che se egli aderisce alle osservazioni e alla proposta fatta di rinviare questi articoli alla Commissione, la discussione allora diverrebbe inutile.

DI SANTA ROSA, commissario regio. Se la Camera adotta tale proposta, prescindendo dal parlare. Non potendo il Governo accettare l'articolo 9, come è proposto dalla Commissione, aspettavo che fossimo arrivati a quel punto per proporvi emendamenti, come pure volevo sottoporre un altro relativo all'articolo 8; ma, ripeto, se si rimandano questi articoli, mi unisco anch'io al voto della Camera, e mi riservo di fare alla Commissione queste mie proposte.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore aderisce?

FARINA PAOLO, relatore. La Commissione, almeno per quanto ho potuto consultarla, non si oppone a questo rinvio; non credo però siano necessarie certe specificazioni che testè vennero indicate. Si è detto, ad esempio, che i bilanci dovranno comprendere tutti i proventi, anche quelli autorizzati per legge speciale, ma questo è già stabilito nell'articolo 7; così pure di alcune altre osservazioni che furono fatte la Commissione non potrebbe tener conto, ma si farà bensì carico di tutte quelle nelle quali crederà riscontrare fondamento di ragione.

PRESIDENTE. La Commissione si radunerà domani a mezzogiorno, ed io credo sarebbe conveniente v'intervenissero i deputati Galvagno, Pescatore e Pallieri, onde meglio intendersi con essa relativamente alle osservazioni dai medesimi fatte.

QUAGLIA. Domando la parola sullo stesso articolo 8 in cui si parla degli inventari.

Mi pare che, per rendere veramente utili questi inventari sia indispensabile di aggiungervi un'altra cognizione, vale a dire quella del necessario. Egli è dal confronto della quantità necessaria con quella esistente che può nascere la vera cognizione del bisognevole.

La mia aggiunta è semplicissima, e non farebbe che rischiarare all'uopo e facilitare la discussione.

PRESIDENTE. Si potrebbe anche questa comunicare alla Commissione.

VALERIO. Poichè questi articoli vengono rinviati alla Commissione, io pregherei la medesima a volere anche vedere, se non sia necessario ed utile d'inserire in questo articolo 8 l'obbligazione di presentare gli inventari dei beni dei Santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato.

La frase *tutti indistintamente i beni stabili dello Stato*, per me li comprende, chè io reputo beni dello Stato sia quelli dell'Economato, che quelli dei Santi Maurizio e Lazzaro; ma la cosa è tuttavia ancora, per certi spiriti, controversa, e quindi io stimerei utile che la Commissione si facesse carico di queste osservazioni, e vedesse se non tornerebbe utile d'inserire in quest'articolo della legge l'obbligazione di presentare i bilanci dei Santi Maurizio e Lazzaro e quelli dell'Economato.

PRESIDENTE. Allora la Commissione si farà carico anche di esaminare questa proposta.

FARINA PAOLO, relatore. La Commissione assente.

PRESIDENTE. Gli articoli 8 e 9 essendo rinviati alla Commissione, si passerà all'articolo 10. Esso è così scritto:

« I proventi dello Stato si riscuoteranno a norma delle leggi o regolamenti che li concernono ed in conformità delle leggi annuali del bilancio.

« Tale riscossione sarà effettuata per conto del Ministero delle finanze, e l'ammontare ne sarà iscritto nei registri di contabilità generale del Ministero stesso. »

(La Camera approva.)

« Art. 11. I proventi dello Stato saranno concentrati nelle tesorerie provinciali ed in quella generale dello Stato.

« I servizi delle tesorerie saranno determinati con regolamento da approvarsi per regio decreto. »

(La Camera approva.)

« Art. 12. I pagamenti o versamenti non porteranno liberazione verso lo Stato, se non verranno giustificati per quietanze dei contabili regolarmente spedite.

« Le quietanze però dei tesorieri provinciali e del tesoriere generale non saranno valide, se entro le ventiquattr'ore dalla loro data non saranno registrate e vidimate nell'ufficio a ciò destinato dal ministro di finanze. »

(La Camera approva.)

« Art. 13. Tutti i contabili che ricevono somme dovute allo Stato, od hanno il maneggio di pubblico danaro, ovvero caricamento in materia, sono sotto la dipendenza o sotto la vigilanza del ministro delle finanze e sottoposti alla giurisdizione della Camera dei conti. »

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Petitti.

PETITTI. A termini di quest'articolo, tutte le persone che hanno maneggio di danaro pubblico sarebbero sotto la dipendenza e sotto la vigilanza del ministro di finanze. Qualora all'articolo medesimo venisse data un'interpretazione più lata di quella che realmente ha, si potrebbe credere che i Consigli d'amministrazione, i direttori dei conti e gli ufficiali pagatori dei corpi, istituti e stabilimenti militari, dovessero essi pure andare soggetti a dipendenza del ministro di finanze.

Io opino che simile interpretazione sarebbe erronea, perchè veramente tanto i Consigli d'amministrazione quanto i direttori dei conti e gli ufficiali pagatori non amministrano danaro pubblico, bensì danaro che è già uscito dalle casse pubbliche, come competenza dei corpi, istituti e stabilimenti in discorso, oppure qual competenza degli individui appartenenti ai corpi, istituti e stabilimenti medesimi. Siccome però potrebbe l'articolo su di cui si ragiona essere interpretato nell'avvenire in senso diverso, così io pregherei il signor ministro delle finanze od il signor commissario regio a voler fare una dichiarazione in proposito, onde risulti chiaramente che qui non s'intende di mettere sotto la vigilanza del ministro delle finanze i Consigli d'amministrazione, i direttori dei conti e gli ufficiali pagatori dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

DI SANTA ROSA, *commissario regio*. Non può questo articolo avere il significato temuto dal deputato Petitti. Gli amministratori speciali militari di cui fa cenno, non maneggiano nei casi da lui allegati danaro per conto dello Stato, ma amministrano le competenze dei militari per conto dei militari stessi, secondo i regolamenti speciali di amministrazione militare. La loro responsabilità è tutta rispetto ai soldati del reggimento. Essi quindi non cadono per tale amministrazione sotto la vigilanza del ministro di finanze. Ma, se si trattasse poi d'amministratori che abbiano il maneggio di denari per conto dello Stato, le finanze hanno interesse di vedere se ne spendano di più o di meno, se spendano bene o male, e la qualità di militari non li dispenserebbe dalla vigilanza del ministro delle finanze. Ma nel caso da lui citato si tratta di persone bensì contabili, ma non contabili verso lo Stato, il quale, una volta che ha versato il danaro presso i contabili accennati dal deputato Petitti, ne è interamente liberato. Rimangono essi soli responsabili verso i militari. La vigilanza sopra i medesimi è tutta affidata al ministro della guerra.

Il ministro di finanze non può avere alcuna ingerenza a questo riguardo.

PETITTI. Le spiegazioni date dall'onorevole commissario confermano l'opinione da me espressa; quindi mi contento della di lui dichiarazione, certo in tal guisa che non si darà mai altra interpretazione all'articolo in discussione e che perciò l'amministrazione militare, non verrà mai incagliata.

VALERIO. Le spiegazioni date testè dall'onorevole commissario regio, a mio avviso, non cambiano per nulla il testo della legge, il quale pone veramente, non dico sotto la dipendenza, ma sotto la vigilanza del ministro delle finanze tutti coloro che maneggiano denari dello Stato. Nè vale il dire che questi contabili, a cui accennava l'onorevole deputato Petitti, non sono più maneggiatori di denaro dello Stato, ma di denaro di un corpo. La sorgente di questo denaro scaturisce pur sempre dallo stesso punto, cioè dallo Stato; il beneficio che da esso si deve ricavare è pure dello Stato, e qualora vi fosse sciupio, qualora vi fosse ladroneccio, chi ne soffrirebbe? Certo non i corpi, ma dovrebbe supplire lo Stato, quando questo caso di dilapidazione si verificasse. Per conseguenza, io penso essere utile che questo articolo sia mantenuto, e che sia attribuita al ministro delle finanze una sorveglianza generale sopra tutti quelli che maneggiano denaro dello Stato.

Questo articolo non abbraccia una cosa sola, esso contempla pure la giurisdizione della Camera dei conti. Ora io non penso che il deputato Petitti voglia sottrarre questi contabili alla giurisdizione permanente della Camera dei conti.

Per conseguenza io voto perchè l'articolo rimanga quale fu redatto, e perchè la vigilanza del ministro delle finanze debba pure rivolgersi sopra i contabili cui accennava l'onorevole deputato Petitti.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Petitti.

PETITTI. Risponderò prima di tutto all'ultima obiezione dell'onorevole deputato Valerio.

Da ciò che i contabili di cui si tratta dovrebbero, a suo avviso, essere soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, egli vorrebbe dedurre che debbano pur essere sottoposti alla vigilanza del ministro di finanze.

Io non credo che i Consigli d'amministrazione ed i contabili dei corpi debbano essere sottoposti intieramente alla giurisdizione della Corte dei conti.

Quando la Corte dei conti surrognerà l'attuale controllo generale, una parte degli atti dei Consigli e contabili in di-

scorso andrà soggetta all'esame della mentovata Corte, quella parte cioè che vien già ora sottomessa all'esame del mentovato controllo generale, voglio dire quei documenti con cui si stabiliscono le competenze dei rispettivi corpi, ossia si determinano le somme che debbono essere loro date, le quali somme formano successivamente oggetto dell'amministrazione interna di cui ho prima parlato, e che il deputato Valerio vorrebbe confondere. In questo senso e ristrettivamente a quei soli atti, io non ho difficoltà a che il ministro delle finanze eserciti una larga vigilanza, anzi opino che l'eserciterà. Ma dedurne da ciò che tanto la Camera dei conti quanto il ministro delle finanze debbano invigilare e giudicare dell'amministrazione interna dei corpi, quest'è quanto non posso accordare, e persisto nella primitiva opinione che una volta che il Governo ha fissato a ciaschedun corpo le competenze che gli è di diritto, il ripartimento interno della somma assegnata ed il modo di amministrarla non può essere più soggetto alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti.

Riguardo alla prima obiezione risponderò due sole parole: da ciò che l'opera di queste amministrazioni può in ultimo risultato concernere l'interesse pubblico, ei vorrebbe dedurne che debbano essere invigilate dal ministro delle finanze; ciò ammesso, poche amministrazioni, anche private, potrebbero andar esenti da siffatta vigilanza, locchè sarebbe lo stesso che commettere al ministro delle finanze l'impossibile.

PRESIDENTE. La parola spetta al commissario regio.

DI SANTA ROSA, *commissario regio*. È d'uopo che l'onorevole deputato Valerio ritenga che i contabili militari che maneggiano il denaro dello Stato, come osservava il deputato Petitti, non vanno esenti dal controllo della Camera dei conti; sopra i medesimi il ministro delle finanze, ha pure una vigilanza, ma secondo questo articolo esso non può averla riguardo all'amministrazione interna del reggimento ed a quelli che ne sono incaricati. Questi contabili ricevono il denaro dello Stato sopra mandati definitivi, che non si spediscono prima che non siano prodotti tutti i documenti che giustificano la spesa. Pagati i medesimi, lo Stato non vi ha più interesse. Tali ufficiali non hanno più a renderne conto se non internamente nel reggimento per la sua distribuzione.

La questione si riduce a cercare se il ministro delle finanze debba entrare a vedere come si amministrino queste somme, non finanziariamente, ma militarmente nei reggimenti; ed invero, non parmi poter essere intenzione della Camera di dare al ministro delle finanze un incarico che egli forse non avrebbe i mezzi di eseguire.

VALERIO. I contabili cui accennavano gli onorevoli preopinanti amministrano il denaro pubblico a pericolo dello Stato, quindi debbono andare soggetti alla vigilanza generale che i ministri delle finanze esercitano su tutte le spese che fa lo Stato. Con questo io non intendo di dire che si debba ogni giorno ed ogni settimana mandare un ispettore ad esaminare i conti di questi ufficiali, ma dico che il ministro delle finanze deve avere un'alta sorveglianza sui medesimi: dico che, quand'egli venisse a sapere che taluno di questi contabili mancasse al dover suo, frodasse il denaro dello Stato, e quindi ponesse lo Stato in pericolo di dover supplire a questo denaro derubato, potrebbe opporsi a questo sciupio, e per conseguenza, questa superiore vigilanza, sebbene non determinata da verun articolo di regolamento, egli la deve conservare, siccome quegli che ha in cura il denaro dello Stato.

I preopinanti hanno detto che questo denaro è dato al corpo, e che dal punto in cui il corpo lo riceve, lo Stato non vi ha più ingerenza alcuna; che colui che ne dispone è il corpo il quale per mezzo dei suoi contabili lo divide fra tutti quelli che lo compongono; ma, e se questi contabili lo rubano, lo sciupano, lo perdono, chi supplisce a questo denaro rubato, sciupato, perduto? Necessariamente vi supplisce il tesoro pubblico ed è al Governo che deve competere la facoltà di vigilare a che queste sottrazioni non possano aver luogo giammai.

Io insisto quindi perchè una superiore e larga vigilanza del ministro delle finanze si mantenga su tutto quanto il denaro dello Stato, sino a che sia giunto all'ultimo suo canale.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi pare che siamo tutti sul fondo della questione d'accordo; l'onorevole deputato Valerio dice che il ministro delle finanze deve vegliare acciocchè i fondi che si consegnano regolarmente agli ufficiali contabili non siano distratti dalla loro destinazione, e non siano derubati o sciupati ed in questo convengo coll'onorevole deputato Valerio.

Il deputato Pettiti soggiunge che nel riparto di queste spese e nei particolari dell'amministrazione, il ministro di finanze non può avere ingerenza nè responsabilità, non può investigare se si compri troppo caro od a buon mercato, se i contratti siano bene o male stipulati; che deve bastare al ministro di finanze il sapere che il denaro è stato dato ai contabili, e che desso venne realmente speso. Per questo riguardo io sono pure d'accordo coll'onorevole deputato Pettiti, imperocchè sia cosa evidente che quanto all'essere più o meno utilmente speso il denaro, ciò dipende dal ministro della guerra, e che vi sarebbe un grandissimo inconveniente se il ministro di finanze volesse direttamente od indirettamente intervenire in quest'amministrazione, alla quale tanto egli che i suoi agenti devono essere assolutamente estranei.

Nel Ministero della guerra vi sono dei modi di controllo e di verificaione, i quali sono, a parer mio, più efficaci d'ogni altro, e talmente efficaci che per questo lato da moltissimi anni non vi sono stati inconvenienti gravi da lamentare, cosa che varrà a convincere la Camera che gl'interessi dello Stato sono stati abbastanza tutelati.

PETTITI. Il signor ministro delle finanze ha già spiegato come nell'amministrazione militare esista un controllo speciale, un controllo minutissimo, per cui è difficilissimo che possa accadere ciò cui pareva volesse alludere l'onorevole deputato Valerio.

Io vorrei aggiungere che, quand'anche vi fosse il caso in cui un corpo fosse male amministrato, in cui alcuno fosse leso da questi corpi, questi avrebbe, siccome ha azione, verso il rispettivo Consiglio d'amministrazione, il quale sarebbe tenuto ad indennizzarlo; dimodochè, anche in questo senso, non vi potrebbe essere luogo ad alcuna sorta di timore.

VALERIO. Io intendo che l'efficacia del testo della legge non venga per nulla indebolita dalle dichiarazioni testè fatte alla Camera: che la vigilanza superiore del ministro delle finanze sia conservata su tutti quelli che amministrano somme dello Stato. La forma poi di questa vigilanza, se debb'essere continua sarà prescritta dai regolamenti; se no, consisterà nella maggior diligenza e sollecitudine del ministro; ma che intanto il testo della legge rimanga sì e come è stato redatto. (Segni d'assenso del commissario regio e dal banco della Commissione)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

(La Camera approva.)

« Art. 14. Un decreto reale determinerà i contabili che

dovranno prestare la cauzione, e stabilirà il modo e l'ammontare di essa. »

(La Camera approva.)

« Art. 15. Gli amministratori o funzionari che possono ordinare pagamenti di spese dello Stato, non possono esercire le funzioni di contabili. »

(La Camera approva.)

« Art. 16. Delle somme di cui lo Stato andasse perdente per colpa dei funzionari stipendiati dallo Stato specialmente incaricati delle verificazioni ai contabili, rimarranno responsabili i funzionari stessi.

« La Camera dei conti a norma delle circostanze determinerà la somma che dovrà ricadere a carico di questi funzionari. »

DE VIREY. J'aurais une observation à faire au sujet de cet article.

Je trouve, messieurs, que la seconde partie de l'article détruit l'effet de la première. Or je pense que ni le Ministère ni la Chambre soient dans l'intention d'établir que la responsabilité dont il s'agit, soit une responsabilité illusoire. Cependant d'après ce second paragraphe de l'article 16, je la trouve tout-à-fait de cette nature. En effet, que dit-on dans le premier alinéa? « Delle somme di cui lo Stato andasse perdente per colpa dei funzionari stipendiati dallo Stato specialmente incaricati delle verificazioni ai contabili, rimarranno responsabili i funzionari stessi. » Ce qui veut dire que les fonctionnaires chargés des vérifications seront eux-mêmes responsables des sommes que l'Etat serait dans le cas de perdre par suite du déficit qui viendrait à se découvrir dans les caisses des employés comptables, et que l'on devrait attribuer à leur propre négligence.

Or, messieurs, si les vérificateurs sont responsables du déficit, je ne comprends pas comment il serait facultatif à la Chambre des comptes de fixer ce déficit, c'est-à-dire la somme qui doit tomber sur la responsabilité du vérificateur lui-même.

Je crois que l'alinéa qui dit que la Chambre des comptes, a norma delle circostanze determinerà, contient une expression tout-à-fait impropre, je dirais, presque même dangereuse dans son application, car il est très-impossible qu'on rattache le mot *somma* à l'alinéa précédent, c'est-à-dire au déficit constaté, ce qui n'est pas, je le pense au moins, l'idée que la Commission a voulu exprimer. Je crois au contraire qu'elle n'a voulu déterminer qu'une espèce de pénalité, et dès lors ce paragraphe ne se porterait qu'indirectement à la disposition du premier alinéa.

C'est pour cela que je propose une autre rédaction de ce second paragraphe, et je dirais:

« La Camera dei conti pronuncerà a tal riguardo, définitive che saranno le rispettive contabilità. »

Le motif qui me détermine à vous proposer ce changement c'est parce que je trouve qu'on ne peut pas laisser la faculté à la Chambre des comptes de faire peser plus ou moins de responsabilité sur le fonctionnaire négligent. Car, du moment que les vérificateurs sont responsables, ils doivent l'être de toutes les sommes manquantes, et puisque vous voulez ces vérificateurs, je le répète, vous ne pouvez les exonérer d'une telle responsabilité.

A l'occasion de cette discussion, je vous citerai, messieurs, comme exemple, un fait arrivé récemment en Savoie, fait que monsieur le président du Conseil n'ignore pas.

Il y a quelques mois, un percepteur d'un des districts de la Savoie prit la fuite; immédiatement on envoya un employé pour reconnaître la situation de la caisse, et il résulta de la visite qu'il y avait un déficit considérable.

Or, je vous le demande, si à cette époque les vérificateurs eussent existé, et qu'on eût constaté que la cause du déficit devait être attribuée uniquement à la négligence du vérificateur à opérer sa visite, veuillez, je vous prie, me dire à quoi pensez-vous que ce vérificateur eût été tenu? Aurait-il été à cause de cette négligence, dans l'obligation de suppléer à tout le déficit découvert dans la caisse, ou bien ne devrait-il en supporter qu'une partie? Et dans ce dernier cas serait-il facultatif à la Chambre des comptes de déterminer les conséquences de la faute ou négligence du vérificateur pour ne mettre à sa charge que la somme qu'elle croirait due par lui, eu égard aux circonstances qui pourraient résulter du fait?

Non sans doute, pas plus qu'il ne serait en son pouvoir de diminuer ou d'augmenter ce déficit; car, du moment qu'il y a responsabilité, elle doit nécessairement s'étendre à toute la somme; ainsi, la Chambre des comptes, une fois qu'elle aura examiné la comptabilité, devra donner son arrêt qui mette à la charge du vérificateur toute cette même somme. Et ici permettez-moi, messieurs, de vous dire combien il serait à désirer de voir introduire dans la loi actuelle les dispositions qu'on lit dans la loi française, et cela en adoptant le système de perception suivi dans ce pays dans lequel le comptable supérieur est responsable des faits de ses inférieurs à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pas dépendu de lui que le versement n'eût lieu dans sa propre caisse.

Je sais qu'en l'état cela ne peut être qu'un vœu sans effet, car pour atteindre ce but il faudrait un changement radical dans notre système. Je me bornerai donc à faire ressortir que la responsabilité ne peut être limitée pas plus d'une manière que de l'autre, et que chez nous, dès l'instant qu'il y a un vérificateur et qu'il dépend de ce même vérificateur d'examiner à tout instant la caisse et de voir si les fonds y existent réellement en numéraire, c'est sur lui que doivent tomber nécessairement toutes les conséquences de sa propre négligence. Quant à moi je trouve le système français supérieur au nôtre, et pour prouver une telle supériorité, permettez-moi seulement de vous rappeler, messieurs, que la France n'a rien perdu sur ses recettes, mêmes dans les événements désastreux de 1848.

Si donc la Chambre a l'intention d'adopter le changement que je propose à la contexture de cet article, il serait convenable d'en renvoyer l'examen à la Commission, afin qu'elle pût proposer une nouvelle rédaction de l'alinéa second.

CAVOUR, *presidente del Consiglio e ministro delle finanze*. Il Ministero e la Commissione del pari hanno voluto stabilire che, ove risultasse perdita allo Stato per colpa d'un verificatore o d'un agente delle finanze, questi venisse ad essere punito pecuniariamente. L'onorevole deputato De Viry andrebbe più oltre, e vorrebbe che questi fossero tenuti in solido col contabile a carico del quale si sarebbe constatata la deficienza, e che essi fossero astretti a pagare l'intero ammontare del *deficit* che risulterebbe.

Se si adottasse questa proposta dell'onorevole De Viry ne deriverebbero due conseguenze, la prima delle quali ci condurrebbe di necessità ad imporre l'obbligo della cauzione a tutti i verificatori, e la seconda ad aumentare il loro stipendio. Se si rendono i verificatori responsabili di tutte le deficienze che possono aver luogo per colpa dei contabili da essi dipendenti, si dovrà evidentemente aumentare la loro retribuzione. A conferma di quanto asserisco, citerò l'esempio della Francia invocato dall'onorevole deputato De Viry. È vero che in Francia i ricevitori generali sono responsabili dei contabili da essi dipendenti; ma qual è il corrispettivo che si

dà presso quella nazione ai ricevitori generali? Questo corrispettivo consiste in somme enormi, chè un solo ricevitore generale ch'è quello del dipartimento del nord guadagna all'anno da cento a centocinquanta mila lire. Il ricevitore generale di Marsiglia lucra altrettanto, e il ricevitore particolare delle dogane di Marsiglia (perchè in Francia il sistema della garanzia si estende anche ai contabili particolari), introita più di lire 60,000 all'anno. Se la Camera intende accordare analoghi vantaggi ai contabili dello Stato, non vi sarà difficoltà ad imporre loro l'obbligo della garanzia assoluta; ma coi tenui profitti che accordiamo ai verificatori io non so veramente come si potrebbe avere la pretensione di renderli responsabili. E poichè l'onorevole preopinante ha citato il doloroso esempio del *deficit* accaduto ultimamente in Savoia al Ponte Belvicino, io gli dirò che la colpa non è degli impiegati delle finanze, poichè la deficienza venne appunto constatata dacchè, per una riforma da me attivata al principio dell'anno, gli esattori furono posti sotto la sorveglianza degli impiegati delle finanze, e fu in seguito della prima verifica fatta da un impiegato delle finanze per ciò delegato che venne a scoprirsi questa deficienza, la quale datava da molti anni. Le verifiche che si facevano per parte dell'autorità amministrativa erano state eseguite con molta negligenza, e la cifra mancante era ogni anno aumentata.

In questo caso chi sarebbe il responsabile? Dovrebbe essere colui che ha fatto le verifiche e non le ha fatte bene.

Nell'antico sistema era incaricato di questo importante affare un volontario od uno scritturale dell'intendente generale. Ora, ognuno vede che lo Stato ci guadagnerebbe molto poco se quell'infelice scritturale dell'intendente generale di Ciambèri che non ha fatto esatte e regolari verifiche all'esattore del Ponte di Belvicino fosse condannato in solido al pagamento della deficienza.

Io credo quindi che, per voler troppo, noi otterremo nulla, e che se noi stabiliamo che l'impiegato delle finanze, il quale per sua colpa avrà lasciato che si facesse un *deficit* abbia un castigo in denaro da determinarsi dalla Camera, la legge sarà applicata; ma se invece lo volete rendere garante e solidario di tutti i contabili da esso dipendenti, voi non troverete mai un tribunale che dichiari che vi fu colpa reale, salvo che voi retribuite così largamente i vostri impiegati da far sì che vi sia corrispettivo fra l'onorario che loro è dato e la pena che è comminata per una colpa in cui non vi sia dolo, nè complicità.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato De Viry.

(Non è appoggiato.)

DE VIRY. Je demanderais toutefois la permission de présenter quelques observations à la Chambre.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Se si tratta solo di aggiungere qualche breve spiegazione, senza entrare nel merito, può parlare.

DE VIRY. Lorsque j'ai voulu relever la contradiction que je trouvais entre les deux paragraphes de l'article qui est en discussion, ce n'est pas que je voulusse introduire dès à présent chez nous le système qui est en vigueur en France, ce qui nous obligerait à changer complètement notre mode de perception; j'ai cité simplement quelques dispositions de la loi française pour prouver combien ce système serait avantageux s'il était adopté. Du reste, je ne crois pas qu'il faille tenir grand compte de ce qu'a dit monsieur le ministre sur la position financière si brillante des receveurs généraux, car ils ont à leur charge de grands frais, par exemple, tous ceux de versements et de transports de fonds, et je crois que

leur profit le plus réel soit celui de pouvoir profiter pour leur propre compte des fonds qui se trouvent dans leurs caisses, pourvu qu'ils en fassent les versements selon les besoins et les demandes de l'Etat, et cela aux époques fixées.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Scusi, ella entra nella discussione. Se era solamente per dare qualche spiegazione, poteva continuarle la parola, ma se entra nella discussione, non essendo stato appoggiato il suo emendamento, non posso lasciarla proseguire.

DE VIRY. Je voulais simplement relever que, lorsque le paragraphe 1 dit que les vérificateurs sont responsables, il faudrait au moins que dans le paragraphe 2 on ajoutât que la Chambre des comptes devra prononcer comme pénalité la somme mise à la charge du vérificateur, ce qui serait en harmonie avec le paragraphe 1. C'est une peine que l'on veut infliger, et non pas une faculté qu'on donne à la Chambre des comptes de subordonner la somme à la quantité plus ou moins grande du déficit.

Je dis donc que laisser la latitude à la Chambre des comptes de prononcer de la sorte, selon les circonstances et suivant le degré plus ou moins grand de dôle ou de négligence de la part du vérificateur, ce ne serait pas procéder d'une manière conséquente et logique avec le premier paragraphe de l'article.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 16:

« Delle somme di cui lo Stato andasse perdente per colpa dei funzionari stipendiati dallo Stato, specialmente incaricati delle verificazioni ai contabili, rimarranno risponsabili i funzionari stessi.

« La Camera dei conti a norma delle circostanze determinerà la somma che dovrà ricadere a carico di questi funzionari. »

Ha la parola il deputato Farina.

FARINA PAOLO, relatore. Mi occorre di dare una spiegazione che ho dimenticato di scrivere nella relazione, ed è relativa all'avere la Commissione introdotta nell'articolo la parola *stipendiati*. Questo fu per escludere la responsabilità che sarebbe caduta a carico specialmente dei sindaci, i quali sono incaricati delle verificazioni ai tesoriери, senza che poi questi possano per la loro qualità, e per le loro abitudini, e per la loro capacità, spingere le verificazioni ad un grado di esattezza da attribuire loro una responsabilità pecuniaria, responsabilità che, ove si fosse voluta mettere a carico dei sindaci, si sarebbe sempre più fatto difficile il trovarne dei buoni.

Soggiungerò poche cose relativamente alla seconda parte dell'articolo.

È vero che qui si è lasciata una latitudine alla Camera dei conti per determinare essa la somma della quale l'incaricato della verificazione deve rispondere nanti lo Stato, ma questa è una conseguenza del vario modo di eseguire le verificazioni e della naturale attitudine che i verificatori debbono avere per eseguirle.

Ad esempio, se uno speciale incaricato, delegato del controllo, il quale abbia molte cognizioni pratiche di questa materia, verrà mandato a verificare una cassa, ed egli, ciò non ostante, non la verifichi colla dovuta diligenza, e ne venga quindi un danno allo Stato, sarà naturalmente assai più risponsabile di quel semplice impiegato d'intendenza, del quale molto opportunamente faceva cenno il signor ministro delle finanze, il quale, non avendo per questo genere di cose nè quel complesso di cognizioni speciali, nè quella pratica attitudine che si richiede per efficacemente esaminare contabilità e verificare casse, non può avere l'eguale responsabilità dirimpetto allo Stato, che deve avere quello che, munito di queste spe-

ciali cognizioni e pratiche, viene appositamente destinato alla verificaazione di quella tal cassa o di quella determinata contabilità.

Egli è per questi motivi che la Commissione ha concepito l'articolo generico, lasciando una certa latitudine alla Camera dei conti, appunto perchè, siccome si tratta di apprezzazione di fatti speciali, questa non poteva nei casi concreti aversi se non da un tribunale destinato a ciò appositamente, e non preventivamente determinarsi per legge.

Del resto, la responsabilità in questo caso veste il carattere di una specie di pena, perchè in sostanza si fa pagare la somma da colui che non è effettivamente l'individuo che ha sottratto il denaro allo Stato; e, trattandosi di pena, il maggiore o minor grado di essa deve naturalmente risultare dal complesso delle circostanze.

Egli è per questi motivi che la Commissione ha formulato il suo articolo in questo modo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io veramente riconosco essersi opportunamente dalla Commissione introdotte le parole *funzionari stipendiati*, perchè non sarebbe giusto il far ricadere sopra i sindaci la responsabilità per un'opera che prestano gratuitamente.

Io spero poi che col nuovo regolamento che stabilisce visite regolari e periodiche per cura degli agenti delle finanze, senza togliere quelle che debbono fare i sindaci mensilmente, io spero, dico, che i fatti lamentati pel passato, quantunque non molto frequenti, non si riprodurranno più per l'avvenire, e che non sarà più il caso di dover rendere risponsabile il sindaco.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. Le osservazioni fatte dall'onorevole deputato De Viry mi pare che non siano state combattute...

PRESIDENTE. Siccome l'emendamento del deputato De Viry non è stato appoggiato, non si è potuto discutere, e perciò è restato senza risposta...

VALERIO. Siccome però la discussione è aperta su questo articolo...

PRESIDENTE. Se il deputato Valerio vuole proporre egli stesso un emendamento, senza però continuare la discussione sulla proposta del deputato De Viry...

VALERIO. Proporrò io una modificazione.

Leggendo l'articolo, si vede evidentemente che la seconda parte non corrisponde alla prima.

Sta scritto infatti nella prima parte di esso:

« Delle somme di cui lo Stato andasse perdente per colpa, » noti la Camera, « per colpa dei funzionari stipendiati dallo Stato specialmente incaricati delle verificazioni ai contabili, rimarranno risponsabili i funzionari stessi. »

Quindi la responsabilità è stabilita quando la colpa sia dei funzionari stipendiati dallo Stato. Ecco la prima parte.

Ora veniamo alla seconda:

« La Camera dei conti, a norma delle circostanze determinerà la somma che dovrà ricadere a carico di questi funzionari. »

Ecco con una proposizione assoluta un arbitrio lasciato alla Camera dei conti. Per rendere minore quest'arbitrio, converrebbe aggiungere alle ultime parole del secondo alinea di quest'articolo *per negligenza o colpa dei funzionari*. Allora questo secondo alinea non lascierebbe più alla Camera dei conti altra facoltà fuor quella di determinare la somma che dovrà ricadere a carico di questi funzionari.

Udite quindi le spiegazioni che sarà per darmi il signor relatore della Commissione, mi riserverò di proporre le modificazioni accennate.

FARINA PAOLO, *relatore*. Io tengo per fermo che la proposta del deputato Valerio sia già compresa nell'articolo 11. I legali conoscono i diversi gradi delle colpe, e tra le varie colpe vi è la distinzione tra la grave, la lieve e la lievissima; dunque la negligenza sarà nel novero delle lievissime o lievi, ma sarà pur colpa; non vedo quindi che cosa intenda egli d'aggiungere dicendo *per negligenza o per colpa*, non potendosi civilmente intendere per colpa un atto delittuoso.

PESCATORE. Mantenendosi la legge quale ci venne proposta, non si stabilirebbe nemmeno il principio della responsabilità effettiva dei funzionari, da applicarsi nei casi di colpa o negligenza; giacchè la legge, dichiarando responsabili i funzionari colpevoli, non parla delle conseguenze di questa responsabilità, mentre attribuisce alla Corte dei conti l'arbitrio di determinare sulla somma che dovrà ricadere a carico loro.

Ora, o signori, non si richiede molta esperienza nella pratica delle decisioni dei nostri magistrati, per sapere che questi non si assumono di buon grado di pronunciare una specie di pena in nessun modo definita dalla legge. Se questa dichiara in massima che il funzionario responsabile deve tutta la somma, ma che però i magistrati potranno secondo le circostanze moderare gli effetti di questa obbligazione, allora possiamo essere certi che i magistrati nel pronunciare in casi di negligenza o colpa men grave, useranno assai largamente della facoltà che loro attribuirebbe la legge di moderare la pena secondo le circostanze che possono più o meno scusare il funzionario colpevole. Ma, se la legge non osa ella medesima dedurre le conseguenze della responsabilità, se essa non stabilisce in massima che il funzionario colpevole è responsabile, come possiamo noi credere che i magistrati lo vogliano fare? Sarà succeduta una perdita grave per negligenza, o altra colpa più o men grave del verificatore; se la legge non ha stabilite le conseguenze di questa colpa, toccherebbe al magistrato di determinare quanto essa valga, a qual somma debbasi estimare. Ebbene, siamo pur certi, che il magistrato ridurrà sempre l'estimazione al meno possibile, perchè senza una base certa la coscienza del magistrato all'atto pratico è sempre timida e rifugge dal pronunciare a carico di un individuo una pena che non sia chiaramente per legge sancita.

Io dunque propongo che sia stabilito in massima, che i funzionari, per colpa dei quali è succeduta la perdita, siano solidariamente responsabili; che però la Camera dei conti, avuto riguardo alle speciali circostanze del caso, possa moderare la somma che debba ricadere a carico dei medesimi.

PRESIDENTE. Si tratterebbe dunque di aggiungere al primo alinea la parola *solidariamente*.

PESCATORE. Questo emendamento si congiunge con una diversa redazione dell'alinea dicente: « Tuttavia la Camera dei conti, avuto riguardo alle circostanze del caso, potrà mutare la somma che debba imporsi a carico di questi funzionari. »

PRESIDENTE. Il deputato Valerio annuisce a questo emendamento?

VALERIO. Io lo appoggio; ma però mi riservo, qualora questo fosse rigettato, a riproporre il mio, poichè non posso ammettere che e negligenza e colpa siano la stessa cosa. La colpa è delitto.

DI SANTA ROSA, *commissario regio*. Il Governo nel proporre questa disposizione adottò una disposizione che esiste nel Belgio. Egli è quindi bene che la Camera la conosca prima di pronunciarsi sulle proposte fatte dagli onorevoli deputati Valerio e Pescatore.

Nella legge di contabilità del Belgio si legge nell'articolo 14:

« Les fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables et du contrôle de leur comptabilité, sont responsables de tout déficit irrécouvrable qui pourrait être occasionné par un défaut de vérification sur la gestion du comptable en déficit. Un arrêté royal motivé fixe, sur la proposition du ministre des finances, le montant, ou la partie du déficit, dont le fonctionnaire est, dans ce cas, rendu responsable. »

Il Governo, volendo pure provvedere in modo atto a meglio astringere al proprio dovere i funzionari verificatori, pensò di proporre in questa legge la disposizione belgica; ma di modificarla per modo che non il potere esecutivo, ma bensì la Corte dei conti avesse a fissare la somma da pagarsi dal funzionario che per difetto di verificaione avesse occasionato perdite al tesoro.

Ora, tale Corte dei conti era bensì un magistrato inamovibile, secondo il concetto del Ministero, ma era un magistrato di sua natura piuttosto amministrativo, che giudicava sommariamente dei conti. Questo giudizio essendo pronunciato da una tal Corte, dava una maggiore guarentigia e per l'individuo che può essere condannato, e per l'interesse dello Stato, che non quando la cosa fosse stata lasciata al giudizio arbitrario del Ministero stesso; la Corte dei conti, dovendo già esaminare tutta la contabilità del contabile caduto in *deficit*, potrà anche esaminare qual grado di colpa potesse avere il funzionario che abbia avuto parte o per negligenza o per colpa in questa deficienza.

La Commissione, nello scindere dal progetto del Governo la parte relativa alla Corte dei conti, ha creduto bene di mantenere il principio del Governo, ed intanto propose di dare all'attuale Camera dei conti le stesse attribuzioni che il Ministero attribuiva alla nuova Corte dei conti che voleva istituire.

La Camera attuale dei conti ha doppie attribuzioni: essa ne ha alcune, come magistrato d'Appello nel contenzioso amministrativo, e, se ella giudicasse delle anzi accennate deficienze in questa qualità, concorderei coll'onorevole Pescatore, che in allora ne verrebbero tutte quelle inconvenienze che egli ha rilevato in questo articolo, ed in questo caso, lo posso accertare, il Governo non l'avrebbe accettato come lo proponeva la Commissione. Ma la Camera dei conti ha anche poi l'altra attribuzione ben distinta, che è l'esame del contabile dello Stato, ed in ciò può essere assimilato alla nuova Corte dei conti, e giudicare il grado di colpa che può anche avere il funzionario verificatore nei casi di deficienze. Mi corre il dovere di accennare come io concordassi in alcuni principii che sviluppava l'onorevole De Viry a questo riguardo. La Camera dei conti non deve tenere il funzionario solidariamente responsabile col contabile in *deficit*.

Altro è il fatto di un contabile, che ha il denaro in cassa, nel qual caso lo può derubare da un momento all'altro, cosicchè quando vi è una deficienza si commette talvolta un delitto, si compie una gravissima colpa; altro è la colpa che non è relativa alla frode, ma all'adempimento del dovere di verificare quelle casse.

L'alinea di quest'articolo lascia al magistrato, dopo che avrà proceduto all'esame dei conti di tali funzionari, il giudicare, a norma delle circostanze, qual grado di colpa possano avere. Non vi è dubbio che questo magistrato deve avere un *maximum*, e lo ha nella somma che perde lo Stato, ma deve pure avere una gradazione nel fissare la pena secondo la colpa, ed anche a ciò provvede tale alinea.

Invece d'imporre una multa si lascia al magistrato di determinare la somma che dovrà cadere a carico dei funzionari; ma che si paghi a titolo di multa o ad un altro titolo, poco importa. In ogni caso la redazione proposta dal Governo parevami rendere meglio il principio che si vuole sanzionato per legge; e se non insisto sulla medesima, egli è perchè non trovo veruna contraddizione tra il primo alinea di quest'articolo e l'articolo stesso, secondo la redazione della Commissione, e, dichiarando che aderiva alla mutazione arrecata dalla Commissione a quest'articolo, aderiva all'articolo redatto dalla Commissione.

Mi lusingo pertanto che la Camera vorrà approvare questo articolo quale fu redatto dalla Commissione, respingendo gli emendamenti proposti.

DE VIRY. D'après les explications données par l'honorable député Di Santa Rosa, commissaire du Gouvernement, je crois qu'il devient encore plus nécessaire de changer la rédaction de cet article. Monsieur le commissaire lui-même avoue que par le mot *la somma* on a voulu entendre une pénalité, c'est-à-dire, une amende, dans le sens contemplé par le Code pénal; mais alors il ne peut pas être facultatif à la Chambre des comptes d'étendre ou de restreindre cette pénalité en dehors et au de-là des limites fixés par le Code. Je suppose que le déficit soit 100,000 francs. D'après cet article, la Cour pourra mettre à la charge du vérificateur 50, 60 ou 80,000 francs, tandis que si c'est une pénalité, la Cour ne pourrait pas excéder les limites de la loi.

Je voudrait donc qu'on spécifiât d'une manière positive, et qu'au lieu de *somma*, on mit *multa* et qu'on se servit ainsi des paroles consacrées par le Code pénal; ou si l'on veut entendre qu'il soit facultatif à la Chambre des comptes de mettre à la charge des vérificateurs une portion indéterminée du déficit, je soutiens alors qu'on blesserait les principes de droit sur la responsabilité des fonctionnaires comptables.

Ainsi, pour me résumer plus clairement, je finirai en disant: ou le déficit a lieu, et il a eu lieu par la négligence du vérificateur, et alors tout le déficit doit tomber à sa charge; ou la peine prononcée n'est qu'une simple pénalité, et dans ce cas on doit la renfermer dans les limites prescrites par la loi, et alors il s'agirait de la fixer dans celle-ci.

GARELLI. Le osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti intorno alla redazione di quest'articolo mi sembra che versino propriamente intorno al senso che si deve dare alla responsabilità di questi funzionari incaricati dell'ispezione sopra i contabili. Se per responsabilità si vuole intendere responsabilità civile, io stimo che realmente vi sia contraddizione tra il primo ed il secondo alinea dell'articolo in discussione; imperocchè la responsabilità civile implica necessariamente la conseguenza che debbano essere contabilizzati di tutto quel quantitativo che manca dalla cassa del contabile; quando all'incontro, se s'interpreta la responsabilità in senso penale, allora sta come osservava l'onorevole deputato De Viry che essi debbano incorrere in una multa, in una pena, la quale possa essere variata a seconda dei casi. Ma io osservo che fra le due maniere d'interpretare questa responsabilità non potrei ammettere in nessun conto la responsabilità penale; imperocchè, se ho bene inteso, si tratta di semplice multa. La disposizione contenuta nell'articolo del progetto ministeriale e che impone una responsabilità ai funzionari che avessero ommesso di fare le prescritte verificazioni è troppo severa.

Mi pare che per una semplice mancanza ai doveri d'ufficio non si debba incorrere una responsabilità penale la quale si ha da applicare soltanto quando si tratta d'un reato contem-

plato dalle leggi comuni. Credo in conseguenza che possa stare la redazione del primo alinea dell'articolo, e che la redazione del medesimo si debba porre in armonia con quella dell'alinea secondo, vale a dire, che conservando le espressioni dell'alinea primo, si accenni in via d'aggiunta che la responsabilità di cui si tratta in esso è responsabilità civile. Il secondo alinea poi si potrebbe emendare nel modo seguente:

« La Camera dei conti però, a norma delle circostanze, potrà attenuare gli effetti della responsabilità di questi funzionari. »

Per tal modo sarebbe sancito il principio della responsabilità intera quale è ammessa dalle leggi civili, e nello stesso tempo riservata la parte che possono avere in questa materia.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore aderisce a questa redazione?

PESCATORE. Io credo che l'emendamento proposto dal deputato Valerio assorbisca ed il mio e quello che venne testè proposto.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio non ha proposto il suo, se non pel caso che non venisse accettato quello dell'onorevole deputato Pescatore.

VALERIO. In ogni caso lo propongo adesso.

PESCATORE. Secondo l'emendamento Valerio si viene a distinguere tra semplice negligenza e colpa, sotto il quale nome di colpa s'intendono le colpe più gravi.

La facoltà poi attribuita alla Camera dei conti di moderare gli effetti della responsabilità sarebbe ristretta al caso di semplice negligenza. Come ben si vede, quest'emendamento può equivalere all'altro; cioè, se non esplicitamente, almeno implicitamente, il principio della responsabilità compiuta sarebbe conservato, e la facoltà di moderare sarebbe ristretta al caso speciale di semplice negligenza. Chiedo perciò che sia posto ai voti innanzi ogni altro l'emendamento Valerio.

PRESIDENTE. L'emendamento Valerio sarebbe adunque di dire *per negligenza o colpa*.

CAVOUR GUSTAVO. Mi oppongo all'emendamento del deputato Valerio in virtù d'un principio di diritto che certo non sarà ricusato da alcuno dei membri di quest'Assemblea che hanno atteso agli studi legali. Debbo ricordare pertanto che nella giurisprudenza si distinguono tre gradi di colpa civile, oltre la responsabilità criminale di cui qui non è questione (mentre io aderisco a quanto disse l'onorevole deputato Garelli, che non possa essere, cioè, qui caso di responsabilità criminale, ma soltanto di colpa punibile con pene civili); la giurisprudenza, dico, distingue tre gradi di questa colpa che denomina con distinti nomi: grave, lieve e lievissima.

Domando perdono se debbo parlare di cose elementari, ma lo credo necessario per chiarire la discussione.

Per colpa grave s'intende l'omissione di quella sollecitudine che tutti gli uomini assennati usano nei propri affari; per colpa lieve, la mancanza di quella maggior diligenza che usa, come dice la legge, il solerte padre di famiglia; per colpa lievissima poi, la negligenza di quella maggiore sollecitudine oltre a quella che usano i solerti padri di famiglia, e colla quale si sarebbe potuto evitare il danno.

La legge distingue i casi in cui l'uomo è responsabile di tutti e tre questi gradi di colpa, i casi in cui non è responsabile che della colpa grave, e quelli in cui non è responsabile che della colpa lieve, ed in certi casi anche della colpa lievissima. Questi sono principii ovvii di giurisprudenza, ed è inutile ripeterli in tutte le leggi.

Se si conserva adunque la redazione proposta dalla Commissione, il magistrato della Camera dei conti, giudicando secondo le norme della giurisprudenza civile (non della criminale, che non c'entra), arbitrerà secondo i casi, e vedrà se la colpa del verificatore è grave, lieve o lievissima. Supponiamo che il verificatore debba addivenire tutti i mesi alla verifica, e che una volta, per occasione di una solennità nel paese, abbia mancato di farlo nel giorno destinato, e che in quel giorno l'esattore sia fuggito; la colpa di quello sarà tenuta come colpa lieve. Non è giusto poi che da noi sia pronunziata la pena civile; essa è definita dal giudice, e dipende, per servirvi d'una espressione della giurisprudenza romana, dall'*arbitrium boni viri*, il quale arbitrio non è capriccio, ma è un temperamento prudente che non si può evitare in certi casi; per esempio, un affittavolo che arreca danno al proprietario è tenuto ad indennizzarlo più o meno, secondo i tre gradi di colpa; dimodochè l'intento dell'onorevole Valerio si ottiene parimente coll'usare la parola *colpa*.

Parranno superflue queste cose ai giureconsulti di questa Camera; ma, essendosi ora complicata la discussione, mi è sembrato bene di richiamare questi principii del diritto per togliere le difficoltà.

PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Se parla anche sul merito, darò prima la parola al deputato Farina.

PESCATORE. Parlo solamente per un fatto personale.

Il piacere di nominarmi non compensa, a mio avviso, la noia di una lezione sì elementare; dirò adunque all'onorevole preopinante che nella giurisprudenza la parola *colpa* ha due significati: uno generale, ed a questo si applica la lezione che abbiamo udita; l'altro speciale, e lo assume quando il vocabolo *colpa* si contrappone al vocabolo *negligenza*, allorchè la legge (e la legge lo dice più volte) distingue tra negligenza e colpa. Quando la legge dice per *negligenza o colpa*, allora la colpa comprende i casi di colpa più grave, e significa *dolo*, significa *delitto*.

Dunque io credo di non avere errato in giurisprudenza.

FARINA PAOLO, relatore. Non entrero nella questione che si è ora sollevata; quanto a me, credo che la parola *colpa* comprenda i casi di negligenza maggiore e minore, perchè non ne può comprendere altri.

La custodia del danaro non l'ha il verificatore, l'ha il contabile, il cassiere; dunque sarà negligenza maggiore o minore, od anche omissione di verifica, ma sarà sempre negligenza.

Dunque negligenza e colpa in questo caso non significheranno nè più nè meno di quello che si è voluto significare colla parola generale *colpa*.

La questione poi che si è sollevata dal deputato Garelli è questa; egli ha detto: se si ammette la redazione della Commissione, la responsabilità cessa (non parlo di responsabilità criminale, perchè non è possibilità di ammetterla in un caso come questo, dove non si tratta insomma che di omissioni di formalità; dunque non si può neppure supporre che si parli di responsabilità criminale, ed è evidente che si tratta di responsabilità civile), la responsabilità cessa in forza dell'alinea dell'articolo.

Ma io non lo credo; non è che cessi la responsabilità, ma il grado della stessa responsabilità viene determinato.

Ora, nel determinare tale grado e l'ammontare in cifre di questa responsabilità, interviene un giudizio, nel quale si pesano le circostanze della colpa maggiore o minore del verificatore.

Ecco perchè si rende necessario il giudizio della Camera

dei conti per determinare in quale somma si voglia che questo verificatore sia tenuto verso lo Stato. Nella deficienza di una somma di danaro dello Stato che avvenga anche per colpa del verificatore vi concorre sempre contemporaneamente il fatto del contabile della sottrazione del danaro. Ora nel vedere se la responsabilità si deve addossare in maggiore o minor somma al contabile, e più o meno al verificatore, egli è dove cade quell'apprezzamento delle circostanze che non può essere fatto che da un tribunale che abbia piena cognizione della cosa. Ora, siccome la Camera dei conti ha già essa la revisione dei conti, dei contabili, ed è quella che in questa materia è più d'ogni altra competente, era necessario che ad essa piuttosto che a qualunque altro tribunale si affidasse il giudizio sulle cose di cui si tratta.

Del resto, se si vuol togliere ogni questione, si potrà aggiungere una specificazione maggiore, e dire:

« La Camera dei conti, a norma delle circostanze, pronunzierà il grado di responsabilità, e determinerà la somma che dovrà ricadere a carico di questi funzionari. »

Con ciò mi pare che sia tolta ogni possibilità di equivoco, e che si possano conciliare tutte le opinioni che sono state manifestate.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Garelli aderisce a questa modificazione?

GARELLI. Io veramente non credo che questa redazione corrisponda interamente al mio concetto, imperocchè ritengo che la responsabilità civile, quale è ammessa dall'articolo di cui si tratta, non può mai dipartirsi dal grado.

Io capisco che in certi casi possa essere attenuata, ma non intendo che la responsabilità civile, quando è applicata ad una somma, possa diminuirsi a gradi.

Io quindi prego la Camera di adottare il mio emendamento. Del resto l'inconveniente sarà forse minore, accettando la proposta della Commissione testè presentata.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti i singoli emendamenti.

Il primo è quello del deputato Valerio, a cui si unisce il deputato Pescatore...

VALERIO. A modo di conciliazione, e nullamente persuaso dalle lezioni di legale che mi ha date l'onorevole marchese ed avvocato Gustavo Di Cavour, io mi unisco all'emendamento proposto dal relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore aderisce?

PESCATORE. Aderisco.

PRESIDENTE. Allora non rimane che l'emendamento del deputato Garelli, il quale, senza fare alcuna variazione al primo alinea dell'articolo 16, vorrebbe così espresso il secondo alinea:

« La Camera dei conti però, a norma delle circostanze, potrà attenuare gli effetti di tale responsabilità. »

Pongo ai voti quest'emendamento.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta.)

Ora pongo ai voti l'articolo 16 così emendato...

DI SANTA ROSA, commissario regio. Domando la parola.

Io credo che sarebbe necessario di fare un'aggiunta all'alinea...

PRESIDENTE. Ora è approvato, e non si può più emendare.

DI SANTA ROSA, commissario regio. L'articolo non è votato, ma solo l'emendamento. Non intendo proporre alcuna variazione all'emendamento, ma bensì un secondo alinea all'articolo, onde precisare quanto si vuole stabilire

con quest'articolo, mentre l'articolo votato, come ora vorrebbe metterlo ai voti il presidente, mi appare imperfetto, e che non renda l'idea che si vuole esprimere. Con un'altra redazione si potrà forse ottenere lo stesso scopo. Questa è una legge troppo importante perchè se ne possano d'improvviso mutare le disposizioni. Si mantenga l'idea quale si è espressa dal deputato Garelli e votata dalla Camera; ma si mandi alla Commissione per la redazione dell'intero articolo prima di votarlo.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Il deputato Garelli aderisce che si rimandi quest'articolo alla Commissione per meglio esprimerne il concetto?

GARELLI. Io credo che l'articolo sia redatto abbastanza chiaramente per esprimerne l'idea. Se però la Camera, per

una miglior redazione, vuole rimandarlo alla Commissione, io non mi vi oppongo.

PRESIDENTE. Quest'articolo sarà inviato alla Commissione per una nuova redazione.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Interpellanza del deputato Brofferio sul progetto di legge pel matrimonio civile e sulla notificazione dei vescovi;

2° Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento dell'amministrazione centrale e della contabilità generale.

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Interpellanza del deputato Brofferio al Ministero sul progetto di legge pel matrimonio civile e sull'ultima notificazione dei vescovi — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Considerazioni ed istanze del deputato Siotto-Pintor — Repliche del deputato Brofferio — Osservazioni del presidente del Consiglio — Ordine del giorno motivato del deputato Garelli — Considerazioni del deputato Valerio — Repliche del ministro di grazia e giustizia — Reiezione dell'ordine del giorno — Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione centrale — Relazione della Commissione sull'articolo 6 — Parole del deputato Pescatore in appoggio del suo emendamento — Osservazioni del ministro delle finanze, del deputato Farina Paolo, relatore, del commissario regio e del deputato Valerio — Spiegazioni del ministro della guerra — Rinvio.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata e del seguente sunto delle petizioni:

5018. Henry, direttore generale della società reale di assicurazione mutua contro gl'incendi, rassegna un opuscolo contenente osservazioni sul progetto di legge relativo alle associazioni mutue e società anonime, tendenti ad ottenere la stessa società esonerata dall'imposta cui con la menzionata legge verrebbe assoggettata.

5019. Deutrete Giovanni, di Oddalengo Grande, provincia di Casale, residente a Livorno Vercellese, vecchio militare, rinnova la domanda di un sussidio a vita (identica alla petizione 143).

5020. Gen Giuseppe, di professione calderaio, residente in Torino, presenta una petizione mancante dei requisiti richiesti dal regolamento.

5021. Il Consiglio comunale di Camerino (Voghera);

5022. Sessantacinque abitanti di Mongrando chiedono l'incameramento dei beni ecclesiastici, la riduzione del numero dei vescovati e la soppressione dei conventi.

5023. Il Consiglio comunale della città di Cagliari invia

una petizione diretta ad ottenere che gli assegni suppletivi del clero della Sardegna vengano posti a carico delle finanze dello Stato.

5024. Scano Giuseppe, sacerdote, ed altri 21 abitanti di Sardara, in Sardegna, allegando come incomba alle regie finanze, le quali subentrarono nel possesso dei beni ex-gesuitici, di provvedere al ristaurò della chiesa parrocchiale di quel luogo, e come fin qui esse non abbiano adempiuto a codesta loro obbligazione, fanno istanza perchè siano sollecitati i necessari provvedimenti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BROFFERIO SUL PROGETTO DI LEGGE PEL MATRIMONIO CIVILE E SOPRA UNA NOTIFICANZA DEL VESCOVI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interpellanze del deputato Brofferio al Ministero.